Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 218 del 19 settembre 1952

Spedizione in abbonamento postale

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 settembre 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1184.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Brilli Paolo fu Alessandro, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Brilli Paolo fu Alessandro, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Brilli Paolo fu Alessandro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 34.42.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 100. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Brilli Paolo fu Alessandro, in comune di Grosseto, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 198 (N. C.)					
La Canonica	41	12	—	Uliveto	I	3	69	70	3.142,45
Vigna Nova	41	20	—	Seminativo	II	6	10	20	2.318,76
La Canonica	41	40	—	Uliveto	II	1	38	40	865 —
Tre Fonti	42	52	—	Seminativo	II	6	29	90	2.393,62
Id.	42	53(p)	—	Id.	III	11	59	90	3.131,74
Canonica	41	13	—	Fabbricato rurale	—	0	19	80	—
Id.	41	14	—	Seminativo	II	5	14	60	1.955,48
					Totali	34	42	50	13.807,05

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Batignano » è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:

Nord-est: con il limite sud-ovest della particella 8 (foglio 41);

Sud-est: con il fosso della Salica;

Sud-ovest: con il limite di proprietà;

Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada Grossetana da Grosseto a Siena.

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite sud della particella 16 (foglio 41); con il limite sud della particella 25 (foglio 42); con la linea del frazionamento operato sulla particella 53 (foglio 42), la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo;

Est: con la strada di Roselle;

Sud: con il limite nord della particella 62 (foglio 42) e con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Salica.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.616.277,60 (quattromilioniseicentosedicimiladuecentosettantasette e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1185.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Campani Dina di Luigi, maritata Inghirami, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Campani Dina di Luigi, maritata Inghirami, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Campani Dina di Luigi, maritata Inghirami, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 258.86.15, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 97. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Campani Dina di Luigi, maritata Inghirami, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 353 (N. C.)					
Poggio Pridulfo	131	18	—	Seminativo	IV	0	59	40	86,13
Carpineto	131	22	—	Pascolo	III	1	53	60	6,14
Roncollo	131	31(p)	—	Seminativo	III	10	98	85	2.966,88
Id.	131	33	—	Pascolo	III	0	71	00	2,84
Id.	131	34	—	Id.	III	0	26	70	1,07
Id.	131	35	—	Id.	III	0	11	20	0,45
Id.	131	36	—	Id.	II	0	31	60	8,85
Poggio dei Valloni	131	37	—	Seminativo	III	3	34	10	902,07
Id.	131	38	—	Pascolo	III	0	34	80	1,39
Id.	131	39	—	Id.	III	0	36	00	1,44
Id.	131	40	—	Id.	III	0	09	20	0,37
Id.	131	41	—	Seminativo	III	0	69	00	186,30
Carpineto	131	49	—	Seminativo arborato	V	1	68	00	218,40
Id.	131	50	—	Pascolo cespugliato	III	0	39	40	1,58
Querciaiolaie	131	51	—	Id.	III	1	90	60	7,62

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 353 (*N. C.*)					
Carpineto	131	52	—	Seminativo	IV	1	08	40	157,18
Id.	131	53	—	Pascolo cespugliato	III	1	49	30	5,97
Id.	131	54	—	Uliveto	IV	4	93	90	1.135,97
Id.	131	55	—	Fabbricato rurale	—	0	30	70	—
Id.	131	56	—	Seminativo	III	0	79	20	213,84
Id.	131	57	—	Id.	III	9	40	10	2.538,27
Id.	131	58	—	Pascolo cespugliato	III	0	08	80	0,35
Id.	131	59	—	Seminativo	IV	3	97	30	576,09
Id.	131	60	—	Incolto produttivo	unica	3	79	60	75,92
Id.	131	61	—	Pascolo	III	0	26	30	1,05
Querciaiolaie	131	62	—	Pascolo cespugliato	III	0	77	90	3,12
Id.	131	63	—	Id.	III	1	03	50	4,14
Id.	131	64	—	Incolto produttivo	unica	0	24	00	4,80
Id.	131	65	—	Seminativo arborato	V	0	51	90	67,47
Id.	131	66	—	Pascolo	III	0	95	50	3,82
Id.	131	67	—	Pascolo cespugliato	III	0	22	30	0,89
Id.	131	68	—	Seminativo	V	5	12	00	307,20
Id	131	69	—	Pascolo	III	0	65	80	2,63
Apparita	131	70	—	Seminativo	IV	3	26	90	474 —
Id.	131	71	—	Pascolo cespugliato	III	0	43	30	1,73
Id.	131	72	—	Seminativo	IV	1	72	90	250,71
Botro Piagge	132	38	—	Id.	V	3	53	30	211,98
Strada statale n 68	132	46	—	Id.	IV	0	36	00	52,20
Piagge dei Botracci	132	71	—	Pascolo	II	0	13	40	3,75
Id.	132	72	—	Seminativo	V	2	73	80	164,28
Id.	133	7	—	Pascolo	II	0	08	80	2,46
La Bandita	133	9	—	Pascolo cespugliato	II	1	50	80	14,33
Id.	133	10	—	Id.	I	2	91	90	67,14
Id.	133	11	—	Pascolo arborato	unica	0	30	70	9,82
Id.	133	12	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	40	0,70
Id.	133	13	—	Seminativo	V	7	97	80	478,68
Id.	133	14	—	Bosco ceduo	IV	0	38	30	15,70
Id.	133	15	—	Id.	IV	0	43	80	17,99
Id.	133	16	—	Pascolo cespugliato	I	2	34	30	53,89
Macchia Lunga	133	17	—	Bosco ceduo	IV	0	13	40	5,49
Id.	133	18	—	Id.	IV	0	14	00	5,74
Id.	133	19	—	Pascolo cespugliato	II	9	86	70	93,74
Id.	133	20	—	Bosco ceduo	IV	0	09	40	3,85
Id.	133	21	—	Pascolo	II	1	52	90	42,81
Id.	133	22	—	Id.	II	0	30	70	8,60
Id.	133	23	—	Id.	II	0	37	60	10,53
Piagge dei Botracci	133	24	—	Seminativo	V	1	49	40	89,64
Id.	133	25	—	Sterile	unica	0	17	20	—
Id.	133	26	—	Pascolo cespugliato	II	0	29	90	2,85
Id.	133	27	—	Seminativo arborato	IV	0	50	20	125,50
Id.	133	28	—	Id.	IV	0	30	20	75,50
Id.	133	29	—	Pascolo	II	0	00	72	0,20
Pod. Monte Terzino	133	30	—	Seminativo arborato	V	0	32	70	42,51
Id.	133	31	—	Pascolo cespugliato	II	0	92	10	8,75
Id.	133	32	—	Id.	II	0	47	40	4,50
Id.	133	33	—	Seminativo	V	1	33	50	80,10
Id.	133	34	—	Pascolo arborato	unica	0	02	70	0,86
Id.	133	35	—	Pascolo cespugliato	II	0	33	40	3,17
Id.	133	36	—	Id.	II	0	47	70	4,53
Id.	133	37	—	Id.	III	0	08	70	0,35
Id.	133	38	—	Seminativo arborato	IV	1	97	40	493,50
Id.	133	39	—	Pascolo cespugliato	I	0	06	50	1,50
Id.	133	40	—	Seminativo	IV	0	04	50	6,53
Id.	133	41	—	Pascolo	II	0	06	50	1,82
Id.	133	42	—	Id.	II	0	12	60	3,53
Id.	133	43	—	Id.	I	0	57	80	31,79
Id.	133	44	—	Pascolo cespugliato	II	0	78	30	7,44
Id.	133	45	—	Seminativo	V	1	08	30	64,98
Id.	133	46	—	Pascolo cespugliato	II	1	44	50	13,73
Id.	133	47	—	Seminativo	IV	3	41	70	495,46
Id.	133	48	—	Pascolo	II	0	00	86	0,24
Id.	133	49	—	Pascolo cespugliato	II	1	29	60	12,32
Id.	133	50	—	Pascolo	II	0	07	70	2,16
Id.	133	51	—	Pascolo cespugliato	II	0	62	50	5,94
Id.	133	52	—	Pascolo	II	0	00	52	0,15

Segue *Partita catastale n.* 353 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero de' foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pod. Monte Terzino	133	53	—	Pascolo	II	0	00	78	0,22
Id.	133	54	—	Id.	II	0	04	20	1,18
Id.	133	55	—	Id.	I	2	34	40	128,92
Id.	133	56	—	Fabbricato rurale	—	0	24	40	—
Luoghi Nuovi	133	57	—	Seminativo	IV	1	14	20	165,59
Botracci	133	58	—	Sterile	—	0	20	20	—
Id.	133	59	—	Pascolo cespugliato	III	0	04	00	0,16
Id.	133	60	—	Seminativo	V	0	64	60	38,76
Id.	133	61	—	Pascolo cespugliato	III	0	54	60	2,18
Luoghi Nuovi	133	62	—	Seminativo	IV	3	93	70	570,86
Id.	133	63	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	80	0,36
Id.	133	64	—	Seminativo	IV	4	31	80	626,11
Botracci	133	65	—	Sterile	unica	0	08	40	—
Luoghi Nuovi	133	66	—	Seminativo	IV	1	53	70	222,86
Id.	133	67	—	Id.	IV	0	11	50	16,68
Pod. Monte Terzino	133	68	—	Id.	V	4	28	20	256,92
Id.	133	69	—	Id.	IV	2	06	40	299,28
Id.	133	70	—	Pascolo	II	0	15	80	4,42
Id.	133	71	—	Pascolo cespugliato	II	0	32	60	3,10
Id.	133	72	—	Id.	II	0	00	51	0,05
Id.	133	73	—	Pascolo	II	0	27	90	2,65
Id.	133	74	—	Seminativo	IV	0	10	70	15,51
Id.	133	79	—	Seminativo arborato	V	0	32	40	42,12
Id.	133	80	—	Uliveto	III	2	15	90	842,01
Id.	133	81	—	Id.	IV	0	60	60	139,38
Il Campo d'Era	133	82	—	Seminativo	V	0	15	80	9,48
Id.	133	83	—	Id.	V	0	01	40	0,84
Id.	133	84	—	Pascolo cespugliato	II	1	86	60	17,73
Id.	133	86	—	Id.	II	2	10	50	20 —
Carpinaia	134	1	—	Id.	II	0	42	60	4,05
Id.	134	2	—	Id.	II	0	64	80	6,16
Id.	134	3	—	Bosco ceduo	III	1	67	60	100,56
Ginestraio	134	5	—	Seminativo	V	8	63	90	518,34
Pian d'Era del Massone	134	6	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	30	0,41
Id.	134	7	—	Pascolo	III	0	23	20	0,93
Id.	134	8	—	Pascolo cespugliato	II	0	34	80	3,31
Ginestraie	134	10	—	Id.	II	0	71	20	6,77
Id.	134	11	—	Id.	II	0	23	00	2,18
Id.	134	12	—	Id.	II	0	04	20	0,40
Id.	134	13	—	Seminativo	V	2	21	30	132,78
Id.	134	14	—	Id.	IV	0	60	20	87,29
Piagge dei Valloni	155	1	—	Id.	IV	7	90	80	1.146,66
Id.	155	2	—	Pascolo	I	0	09	20	5,06
Piagge dell'Olmo	155	3	—	Seminativo	IV	6	87	60	997,02
Monte Terzi	155	4	—	Pascolo	III	0	34	30	1,37
Id.	155	5	—	Id.	III	0	11	90	0,48
L'Apparita	155	7	—	Id.	III	0	00	11	0,04
Id.	155	8	—	Seminativo	IV	0	02	70	3,91
Id.	155	9	—	Pascolo cespugliato	III	0	07	50	0,30
Id.	155	26	—	Seminativo	IV	0	82	10	119,05
Monte Terzi	155	27	—	Id.	V	7	08	20	424,92
L'Apparita	155	30	—	Id.	IV	0	54	40	78,88
Id.	155	31	—	Id.	IV	5	02	20	728,19
Gesseri	156	4	—	Pascolo	III	0	28	50	1,14
Monte Terzi	156	5	—	Seminativo	IV	14	07	30	2.040,58
Id.	156	6	—	Pascolo	III	0	05	80	0,23
Id.	156	7	—	Seminativo arborato	IV	2	76	00	690 —
Id.	156	8	—	Seminativo	IV	2	29	50	332,78
Id.	156	9	—	Pascolo	II	0	21	80	6,10
Id.	156	10	—	Fabbricato rurale	—	1	06	00	—
Id.	156	11	—	Incolto produttivo	unica	0	82	60	16,52
Id.	156	12	—	Seminativo arborato	V	0	50	60	65,78
Id.	156	13	—	Sterile	unica	1	09	30	—
Id.	156	14	—	Pascolo	III	0	07	30	0,29
Id.	156	15	—	Sterile	unica	0	77	30	—
Id.	156	16	—	Seminativo	V	4	02	60	241,56
Id.	156	17	—	Seminativo arborato	IV	0	89	20	223 —
Id.	156	18	—	Pascolo cespugliato	III	0	09	90	0,40
Id.	156	19	—	Seminativo	IV	6	31	60	915,82
Id.	156	20	—	Pascolo	III	2	61	40	10,46

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 353 (*N. C.*)					
Monte Terzi	156	21	—	Incolto produttivo	unica	3	79	20	75,84
Id.	156	22	—	Sterile	unica	1	35	40	—
Id.	156	23	—	Seminativo	V	1	66	50	99,90
Id.	156	24	—	Incolto produttivo	unica	4	49	30	89,86
Id.	156	25	—	Pascolo	III	1	59	30	6,37
Id.	156	26	—	Id.	III	4	12	10	16,48
Id.	156	27	—	Id.	III	0	27	00	1,08
Id.	156	28	—	Sterile	unica	0	81	90	—
Id.	156	29	—	Pascolo	III	0	05	70	0,23
Id.	156	30	—	Fabbricato rurale	—	0	01	80	—
Id.	156	32	—	Seminativo	IV	3	99	80	579,71
Id.	156	33	—	Pascolo	III	0	09	60	0,38
Id.	156	34	—	Id.	III	0	22	30	0,89
Id.	156	35	—	Id.	III	2	95	50	11,82
Id.	156	36	—	Id.	III	0	16	70	0,67
Id.	156	37	—	Seminativo	V	0	57	90	34,74
Id.	156	38	—	Pascolo	III	0	59	10	2,36
Id.	156	40	—	Pascolo cespugliato	III	1	65	50	6,67
				Totali		258	86	15	26.328 —

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dal seguente accorpamento sito in località « Monte Terzi », confinante:

Nord: con la linea di frazionamento della particella 31 del foglio 131, la cui parte nord rimane alla ditta; con la particella 32 del foglio 131; con la strada statale della Val di Cecina; con le particelle 32, 36 e 59 del foglio 132 e con il limite di proprietà che segue in parte il torrente Era Morta;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il botro Rosaio.

Viene altresì espropriata la particella n. 7 del foglio 155.

L'indennità di espropriazione è di L. 8.964.867,30 (ottomilioninovecentosessantaquattromilaottocentosessantasette e cent. 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1186.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Canonica Pietro fu Giulio, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 13 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Canonica Pietro fu Giulio, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nomiata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Canonica Pietro fu Giulio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 353.68.45, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 95. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Canonica Pietro fu Giulio, in comune di Viterbo, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 11008 *(V. C.).*					
Valle Straccia	XXVIII	11	1	Seminativo	—	4	62	00	898,13
Id.	XXVIII	11	2	Id.	—	3	00	00	583,20
Id.	XXVIII	12	—	Pascolo	—	2	94	00	137,59
Id.	XXVIII	13	—	Seminativo	—	5	37	00	599,29
Id.	XXVIII	14	—	Id.	—	0	68	00	75,89
Ripa Alta	XXVIII	47	—	Id.	—	9	97	00	1.112,65
Sambucheto	XXVIII	55	—	Id.	—	0	83	00	92,63
Danese	XXVIII	57	—	Id.	—	4	10	00	457,56
Pian del Carmine	XXVIII	58	—	Aia	—	0	12	60	—
Id.	XXVIII	59	—	Seminativo	—	10	80	00	1.205,28
Id.	XXVIII	60	—	Id.	—	18	97	00	2.117,05
Id.	XXVIII	61	—	Id.	—	23	37	00	2.608,09
Pelliccione	XXVIII	63	—	Id.	—	33	40	00	3.727,44
Valle Straccia	XXVIII	70	—	Pascolo	—	1	00	00	46,80
Id.	XXVIII	71	—	Id.	—	1	50	00	167,40
Ripa Alta	XXVIII	102	—	Seminativo	—	4	30	00	479,88
Id.	XXVIII	103	—	Id.	—	6	20	00	691,92
Id.	XXVIII	104	—	Pascolo	—	0	51	00	23,87
Danese	XXVIII	114	—	Seminativo	—	0	91	00	101,56
Id.	XXVIII	115	—	Id.	—	6	70	00	747,72
Id.	XXVIII	116	—	Id.	—	6	81	00	759,99
Pian del Carmine	XXVIII	117	—	Seminativo	—	24	50	00	2.734,20
Id.	XXVIII	118	—	Id.	—	7	45	00	831,42
Id.	XXVIII	119	—	Id.	—	6	11	00	681,88
Id.	XXVIII	120	—	Id.	—	23	76	70	2.652,37
Id.	XXVIII	121	—	Id.	—	6	80	00	758,88
Id.	XXVIII	122	—	Id.	—	5	90	00	658,44
Id.	XXVIII	123	—	Id.	—	10	80	00	1.205,28
Pelliccione	XXVIII	128	—	Id.	—	7	90	00	881,64
Borgarola	II	109	A	Id.	—	7	11	00	793,48
Id.	II	115	—	Id.	—	1	80	00	200,88
Id.	II	7	—	Id.	—	27	56	00	3.075,70
Id.	II	66	—	Id.	—	2	00	00	223,20
Id.	II	67	—	Id.	—	7	00	00	781,20
Id.	II	68	—	Id.	—	3	80	00	424,08
Pelliccione	XXVIII	127(p)	—	Id.	—	27	54	80	3.074,36
Id.	XXVIII	129(p)	—	Id.	—	7	27	35	811,72
Danese	XXVIII	56	—	Id.	—	5	13	00	572,51
Pian del Carmine	XXVIII	62	—	Id.	—	4	80	00	933,12

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 11008 (*V. C.*)					
Danese	XXVIII	113	—	Pascolo	—	0	65	00	30,42
Pian del Carmine	XXVIII	124	1	Seminativo	—	3	61	00	701,78
Id.	XXVIII	124	2	Id.	—	6	95	00	775,62
Pelliccione	XXVIII	125	—	Id.	—	1	12	00	124,99
Id.	XXVIII	126	—	Id.	—	8	00	00	892,80
					Totali	353	68	45	40.453,91

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Carrozza », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con i fossi della Carrozza e di Valle Cupa;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 129 e 127 (Sez. XXVIII), le cui parti est rimangono alla ditta, con parte del limite sud della particella 127 (Sez. XXVIII); con il limite amministrativo del comune di Vetralla;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 16.533.857,02 (sedicimilionicinquecentotrentatremilaottocentocinquantasette e cent. 2) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1187.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto);

Visto il proprio decreto 30 agosto 1951, n. 927;

Vista la deliberazione 5 setembre 1951, n. 2321, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che è stata presentata, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato presentò istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, si riservò di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni compresi in altro piano di espropriazione compilato nei confronti dello stesso nominativo;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951 ed in data 29 aprile 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), della superficie di ettari 950.31.40.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 103. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, in comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 156 (*N. C.*).					
Valle Amorosa	82	13	—	Seminativo	IV	15	53	60	2.408,08
Id.	82	18	—	Id.	II	34	85	60	11.851,04
Id.	82	20	—	Id.	II	0	29	50	100,30
Id.	82	23	—	Id.	III	12	64	40	3.034,56
Sassi Neri	83	2	—	Id.	IV	10	97	10	1.700,50
Id.	83	3	—	Id.	II	6	33	30	2.153,22
Id.	83	4	—	Id.	III	1	76	00	422,40
Id.	83	6	—	Id.	II	2	97	80	1.012,52
Id.	83	8	—	Id.	III	3	06	90	736,56
Id.	83	9	—	Id.	III	15	97	90	3.834,96
Id.	83	11	—	Id.	III	28	63	00	6.871,20
Id.	83	13	—	Id.	II	0	67	50	229,50
Id.	83	14	—	Pascolo cespugliato	I	0	64	20	54,57
Poggio al Pino	83	17	—	Seminativo arborato	II	1	97	10	492,75
Colonnetta	83	18	—	Seminativo	III	17	21	70	4.132,08
Id.	83	19	—	Id.	III	0	48	20	115,68
Sassi Neri	83	20	—	Id.	III	0	11	50	27,60
Id.	83	21	—	Id.	III	0	15	40	36,96
Poggio al Pino	83	23	—	Seminativo arborato	III	17	53	90	3.244,72
Id.	83	24	—	Seminativo	III	39	34	20	9.442,08
Colonnetta	83	25	—	Pascolo cespugliato	I	2	21	50	188,27
Id.	83	26	—	Seminativo	III	21	68	60	5.204,64
Sassi Neri	83	27	—	Id.	III	3	73	20	895,68
Id.	83	28	—	Id.	III	38	32	80	9.198,72
Id.	83	31	—	Pascolo cespugliato	I	0	17	70	15,04
Civilesco	83	34	—	Seminativo	IV	1	58	10	245,05
Id.	83	35	—	Id.	II	7	63	30	2.595,22
Colonnetta	83	37	—	Id.	III	6	93	00	1.663,20
Civilesco	83	38	—	Id.	III	43	11	60	10.347,84
Id.	83	39	—	Id.	II	58	86	30	20.013,42
Id.	83	41	—	Pascolo cespugliato	I	2	46	50	209,53
Colonnetta	83	42	—	Id.	I	17	02	90	1.447,47
Valle Morosa	83	44	—	Seminativo	III	6	62	00	1.588,80
Id.	83	45	—	Id.	III	6	98	00	1.675,20
Id.	83	46	—	Id.	III	5	94	10	1.425,84
Molino Vecchio	83	47	—	Id.	II	0	99	20	337,28
Id.	83	48	—	Id.	III	0	13	60	32,64

Segue *Partita catastale n.* 156 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Num ro di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Piana del Molino	83	49	—	Seminativo	III	19	50	20	4.680,48
Id.	83	50	—	Id.	IV	2	65	50	411,53
Molino Vecchio	83	51	—	Fabbricato rurale	—	0	13	20	—
Prato Acquato	83	52	—	Seminativo	II	4	59	30	1.561,62
Id	83	53	—	Id.	II	28	16	60	9.576,44
Molino Vecchio	83	55	—	Id.	III	12	56	80	3.016,32
Id.	83	56	—	Id.	III	7	98	90	1.917,36
Sassi Neri	83	59	—	Id.	IV	9	99	40	1.549,07
Cavallareccia	84	2	—	Id.	III	8	54	70	2.051,28
Id.	84	3	—	Seminativo	II	4	56	10	1.550,74
Id.	84	4	—	Pascolo cespugliato	II	0	37	50	15,75
Id.	84	5	—	Seminativo	III	23	53	20	5.647,68
Id.	84	6	—	Id.	III	19	52	90	4.686,96
Voltamarcia	84	7	—	Pascolo cespugliato	II	2	86	20	120,20
Colle di Lupo	84	9	—	Seminativo	III	22	31	20	5.354,88
Id.	84	10	—	Id.	II	5	57	90	1.896,86
Id.	84	12	—	Id.	III	12	27	10	2.945,04
Id.	84	13	—	Id.	III	17	00	30	4.080,72
Id.	84	14	—	Pascolo cespugliato	I	7	98	80	678,98
Voltamarcia	84	16	—	Seminativo	III	109	91	90	26.380,56
Id.	84	17	—	Pascolo cespugliato	I	7	26	90	617,86
Colle di Lupo	84	18	—	Seminativo	III	5	91	80	1.420,32
Id.	84	19	—	Fabbricato rurale	—	1	30	40	—
Id.	84	20	—	Seminativo	III	1	14	10	273,84
Lungherina	84	22	—	Id.	II	4	44	50	1.511,30
Id.	84	23	—	Id.	III	10	53	80	2.529,12
Colle di Lupo	84	24	—	Id.	III	6	08	30	1.459,92
Id.	84	25	—	Id.	IV	11	66	00	1.807,30
Id.	84	27	—	Id.	III	2	17	10	521,04
Id.	84	29	—	Id.	II	2	07	60	705,84
Id.	84	30	—	Id.	III	11	22	10	2.693,04
Piana dello Sgherri	84	31	—	Pascolo cespugliato	I	4	90	80	417,18
Id.	84	32	—	Seminativo	III	13	69	50	3.286,80
Id.	84	33	—	Id.	III	15	63	40	3.752,16
Id.	84	34	—	Pascolo cespugliato	I	1	09	80	93,33
Id.	84	35	—	Id.	I	4	26	50	362,53
Piano d'Albagna	79	59	—	Bosco ceduo	III	6	79	80	441,87
Civilesco	83	40	—	Id.	III	3	47	30	225,74
Prato Acquato	83	54	—	Id.	III	11	33	00	736,45
Cavallereccia	84	1	—	Id.	III	0	25	80	16,77
Colle di Lupo	84	8	—	Id.	III	1	10	90	72,09
Id.	84	11	—	Id.	III	0	63	80	41,47
Voltamarcia	84	15	—	Id.	III	3	71	70	241,60
Lungherina	84	21	—	Id.	III	0	45	40	29,51
Albessora	84	26	—	Id.	III	6	19	50	402,68
Colle di Lupo	84	28	—	Id.	III	0	33	70	21,90
Piana dello Sgherri	84	36	—	Id.	III	3	05	40	198,51
Id.	84	37	—	Id.	III	7	76	60	504,79
Valle Amorosa	82	14	—	Id.	III	2	99	50	194,68
Id.	82	19	—	Id.	III	0	69	20	44,98
Id.	82	21	—	Id.	III	1	16	80	75,92
Sassi Neri	83	1	—	Id.	III	0	20	80	13,52
Id.	83	5	—	Id.	III	9	70	10	630,57
Id.	83	7	—	Id.	III	0	67	00	43,55
Id.	83	10	—	Id.	III	3	92	90	255,39
Id.	83	12	—	Id.	III	2	78	50	181,03
Poggio al Pino	83	15	—	Id.	II	0	64	60	64,60
Id.	83	16	—	Id.	II	1	83	30	183,30
Sassi Neri	83	22	—	Id.	II	0	16	10	16,10
Id.	83	29	—	Id.	II	3	70	20	370,20
Id.	83	30	—	Id.	III	3	68	30	239,39
Colonnetta	83	32	—	Id.	III	4	15	70	270,20
Civilesco	83	33	—	Id.	II	2	27	10	227,10
Colonnetta	83	43	—	Id.	III	6	55	40	426,01
Via Albegna	83	57	—	Id.	III	0	45	40	29,51
Id.	83	58	—	Id.	III	0	46	10	29,97
				Totali		950	31	40	214.788,57

I terreni di cui al presente elenco, siti in località « Marsiliana », confinano:

Nord: con il limite coincidente con il confine della stessa proprietà;

Est: con il fiume Albegna;

Sud: con il fiume Albegna;

Ovest: con il limite coincidente con il confine della stessa proprietà, con il fosso di Muracci e con il limite della particella 36, foglio 83.

L'indennità di espropriazione è di L. 74.717.174,55 (settantaquattromilionisettecentodiciassettemilacentosettantaquattro e cent. 55) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1188.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, in comune di Montecatini (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini (provincia di Pisa);

Visto il proprio decreto 30 agosto 1951, n. 929;

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2321, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato presentò istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto si riservò di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano di espropriazione compilato nei confronti dello stesso nominativo;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951 ed in data 29 aprile 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini (provincia di Pisa), della superficie, secondo il catasto vigente, di ettari 78.18.20.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 101. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, in comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 287 (N. C.).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Tassinaia	18	39	—	Bosco ceduo	IV	0	68	50	24,66
Id.	18	40	—	Pascolo cespugliato	II	2	67	40	26,74
Id.	18	41	—	Bosco ceduo	IV	0	03	10	1,12
Id.	18	42	—	Id.	IV	3	00	90	108,32
Id.	18	43	—	Pascolo	I	1	31	10	72,11
Id.	18	82	—	Bosco ceduo	IV	0	06	10	2,20
Poggio ai Fiori	19	2	—	Bosco alto fusto	III	0	27	90	13,39
Id.	19	3	—	Seminativo	V	1	28	00	76,80
Podere Nuovo	19	5	—	Bosco ceduo	IV	0	92	20	33,19
Id.	19	6	—	Seminativo	V	0	35	20	21,12
Id.	19	7	—	Pascolo cespugliato	III	0	10	20	0,71
Poggio ai Fiori	19	8	—	Id.	III	0	38	30	2,68
Id.	19	17	—	Bosco ceduo	IV	0	11	40	4,10
Id.	19	18	—	Id.	IV	1	16	40	41,90
Id.	19	19	—	Pascolo cespugliato	III	4	31	10	30,18
Tassinaia	19	20	—	Bosco ceduo	IV	0	35	10	12,64
Id.	19	21	—	Pascolo cespugliato	III	0	74	80	5,24
Id.	19	22	—	Id.	III	0	69	40	4,86
Id.	19	23	—	Bosco ceduo	IV	8	55	10	307,84
Id.	19	24	—	Pascolo	II	1	43	30	40,12
Poggio ai Fiori	19	25	—	Bosco alto fusto	III	1	99	00	95,52
Podere Nuovo	19	26	—	Id.	III	0	42	00	20,16
Id.	20	1	—	Pascolo cespugliato	III	0	22	00	1,54
Id.	20	2	—	Seminativo	IV	0	05	30	7,42
Id.	20	3	—	Id.	V	2	11	30	126,78
Id.	20	4	—	Pascolo cespugliato	III	1	08	30	7,58
Id.	20	5	—	Pascolo	II	0	08	50	2,38
Id.	20	6	—	Bosco ceduo	III	0	64	80	35,64
Id.	20	7	—	Fabbricato rurale con la corte n. 22 del foglio 8	—	0	28	50	—
Id.	20	8	—	Pascolo	II	0	22	70	6,36
Id.	20	9	—	Pascolo cespugliato	III	1	23	90	8,67
Id.	20	10	—	Bosco ceduo	IV	5	71	90	205,88
Id.	20	11	—	Seminativo	V	0	28	30	16,98
Id.	20	12	—	Seminativo arborato	V	1	50	10	195,13
Id.	20	13	—	Seminativo	V	3	63	00	217,80
Id.	20	14	—	Id.	IV	0	24	90	34,86
Id.	20	15	—	Bosco ceduo	III	0	37	40	20,57
Id.	20	17	—	Bosco alto fusto	III	1	94	90	93,55
Id.	20	18	—	Bosco ceduo	V	0	33	50	5,70
Id.	20	19	—	Id.	IV	0	49	40	17,78
Id.	20	20	—	Pascolo cespugliato	III	0	28	10	1,97
Id.	20	21	—	Seminativo arborato	IV	3	39	50	814,80
Montevignoli	20	22	—	Pascolo cespugliato	III	0	36	80	2,58
Id.	20	23	—	Seminativo	V	0	52	10	31,26
Id.	20	24	—	Bosco ceduo	V	0	11	50	1,96
Id.	20	25	—	Fabbricato rurale	—	0	24	30	—
Id.	20	26	—	Pascolo	II	0	06	50	1,82
Id.	20	27	—	Seminativo	IV	0	09	10	12,74
Id.	20	28	—	Seminativo arborato	V	0	80	00	104 —
Id.	20	29	—	Pascolo cespugliato	II	4	67	50	46,75
Le Gore	20	33	—	Id.	III	0	31	70	2,22
Id.	20	36	—	Id.	III	2	02	20	14,15
Montevignoli	20	37	—	Seminativo	V	7	55	70	453,42
Id.	20	38	—	Bosco ceduo	IV	0	30	30	10,91
Id.	20	39	—	Pascolo cespugliato	III	0	45	60	3,19
Id.	20	40	—	Bosco ceduo	V	0	90	40	15,37
Podere Nuovo	20	56	—	Seminativo arborato	IV	1	92	50	462 —
Id.	20	61	—	Bosco ceduo	IV	1	00	80	36,29
Id.	20	70	—	Seminativo arborato	V	1	65	80	215,54
Id.	20	71	—	Seminativo	V	0	12	60	7,56
					Totali	78	18	20	4.188,75

N B. — L'elenco particellare di espropriazione di cui sopra è stato compilato in base alle risultanze della deliberazione della Commissione censuaria centrale n. 2321 del 5 settembre 1951.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento, sito in località Podernuovo e Montevignoli, e confina:

Nord: con parte del limite delle particelle 4 (foglio 19) e 20 (foglio 8);

Est: con un tratto della strada vicinale delle Collinelle, con un tratto del botro delle Gore, con parte del limite delle particelle 72 e 30 (foglio 20);

Sud: con il limite di proprietà che segue per breve tratto la strada comunale Miamo-Montecatini;

Ovest: con il limite di proprietà e con parte del limite della particella 4 (foglio 19).

L'indennità di espropriazione è di L. 1.750.548,80 (unmilionesettecentocinquantamilacinquecentoquarantotto e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1189.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Visto il proprio decreto 30 agosto 1951, n. 928;

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2319, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato altresì che il sunnominato presentò istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto si riservò di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano di espropriazione compilato nei confronti dello stesso nominativo;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951 ed in data 29 aprile 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), della superficie, secondo il catasto vigente, di ettari 633.51.70.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 102. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Corsini Andrea Carlo fu Tommaso, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 490 (N.C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Piano dell'Era	13	1	—	Pascolo cespugliato	I	0	64	50	14,84
Fiume Era	13	2	—	Pascolo arborato	unica	0	23	60	7,55
Piano dell'Era	13	3	—	Canneto	unica	0	01	70	4,42
Botro della Magiona	13	4	—	Bosco misto	unica	0	15	40	16,17
Id.	13	5	—	Vigneto	II	0	09	70	53,35
Fiume Era	13	6	—	Bosco alto fusto	III	0	75	20	37,60
Piano dell'Era	13	7	—	Seminativo arborato	I	8	32	30	5.201,88
La Magianina	13	8	—	Id.	II	2	00	50	982,45
Id.	13	9	—	Pascolo	II	0	12	40	3,47
Id.	13	10	—	Seminativo	II	0	02	40	9,12
Piano dell'Era	13	11	—	Seminativo arborato	I	15	84	60	9.903,75
La Magianina	13	12	—	Fabbricato rurale	—	0	69	60	—
Id.	13	13	—	Seminativo	IV	9	29	90	1.348,36
Id.	13	14	—	Bosco ceduo	III	0	04	40	2,64
Id.	13	15	—	Id.	III	2	12	80	127,68
Id.	13	16	—	Seminativo	III	0	41	20	111,24
Id.	13	17	—	Bosco ceduo	III	1	26	60	75,96
Id.	13	18	—	Id.	III	1	43	00	85,80
Id.	13	19	—	Pascolo arborato	unica	0	19	30	6,18
Id.	13	20	—	Seminativo	IV	10	84	90	1.573,11
Fiume Era	13	21	—	Bosco alto fusto	I	0	81	40	447,70
Piano dell'Era	13	22	—	Seminativo arborato	I	4	68	20	2.926,25
Id.	13	23	—	Seminativo	IV	2	63	50	382,08
Magiana	13	24	—	Fabbricato rurale	—	0	77	60	—
Pasture della Magiana	13	25	—	Seminativo	V	13	64	10	818,46
Piano dell'Era	13	26	—	Id.	III	0	04	40	11,88
Pastura della Magiana	13	27	—	Seminativo arborato	II	1	15	60	566,44
Botro di Mezzo	13	28	—	Pascolo arborato	unica	0	01	50	0,48
Id.	13	29	—	Id.	unica	0	19	30	6,18
Id.	13	30	—	Pascolo	I	0	13	00	7,15
Id.	13	31	—	Pascolo arborato	unica	0	02	20	0,70
Id.	13	32	—	Id.	unica	0	21	60	6,91
Id.	13	33	—	Pascolo cespugliato	II	0	65	30	6,21
Pasture Vallicella	13	34	—	Seminativo	V	1	83	10	109,86
Id.	13	35	—	Id.	III	1	64	90	445,23
Fiume Era	13	36	—	Bosco alto fusto	I	0	10	40	57,20
Piano Vallicella	13	37	—	Seminativo arborato	I	3	12	20	1.951,25
Magione	13	38	—	Fabbricato rurale	—	0	48	00	—
Pastura Vallicella	13	39	—	Seminativo arborato	III	0	48	60	179,82
Vallicella	13	40	—	Fabbricato rurale con la corte n. 57	—	0	35	00	—
Id.	13	41	—	Seminativo	III	0	06	80	18,36
Pastura Vallicella	13	42	—	Id.	IV	4	15	00	601,75
Piano di Vallicella	13	43	—	Pascolo	I	0	08	20	4,51
Id.	13	44	—	Id.	I	0	03	90	2,15
Pastura Vallicella	13	45	—	Seminativo	IV	4	33	70	628,86
Fiume Era	13	46	—	Bosco alto fusto	I	0	39	00	214,50
Piani di Vallicella	13	47	—	Seminativo arborato	I	1	36	10	850,63
Id.	13	48	—	Id.	I	2	60	20	1.626,25
Botro della Vallicella	13	49	—	Pascolo	I	0	10	40	5,72
Vallicella	13	50	—	Seminativo	IV	0	84	10	121,95
Id.	13	51	—	Id.	IV	14	64	50	2.123,53
Malarampa	13	52	—	Id.	V	2	77	90	166,74
Botro della Vallicella	13	53	—	Pascolo arborato	unica	0	11	50	3,68
Id.	13	54	—	Seminativo	III	3	04	90	823,23
Id.	13	55	—	Pascolo	II	0	21	90	6,13
Id.	13	56	—	Seminativo arborato (strada parificata)	I	0	10	90	68,13
Podere Vallicella	15	1	—	Pascolo	I	0	12	60	6,93
Id.	13	57	—	Corte unita al n. 40	—	0	03	30	—
Poggio dei Gemignani	15	2	—	Pascolo	III	0	60	50	2,42
Piano Vallicella	15	3	—	Seminativo arborato	I	7	73	40	4.833,75

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 490 (N.C.)					
Fiume Era	15	4	—	Bosco alto fusto	I	0	90	70	498,85
B. Vallicella	15	5	—	Pascolo arborato	unica	0	47	40	15,17
Id.	15	6	—	Seminativo	III	0	10	30	27,81
Fiume Era	15	7	—	Pascolo	I	0	04	70	2,58
Poggio Gemignani	15	8	—	Id.	II	0	19	70	5,52
Id.	15	9	—	Id.	I	0	12	00	6,60
Id.	15	10	—	Seminativo	V	7	16	80	430,08
Id.	15	11	—	Pascolo cespugliato	I	0	77	80	17,89
Strada vicinale Magiana a Spedaletto	15	12	—	Fabbricato rurale	—	0	78	50	—
Poggio dei Gemignani	15	13	—	Pascolo arborato	unica	0	08	10	2,59
Id.	15	14	—	Seminativo	IV	14	68	30	2.129,03
Id.	15	15	—	Id.	V	2	95	80	177,48
Id.	15	16	—	Pascolo cespugliato	II	1	06	40	10,11
Fiume Era	15	17	—	Bosco alto fusto	I	0	39	90	219,45
Id.	15	18	—	Seminativo	I	1	44	50	722,50
Id.	15	19	—	Pascolo cespugliato	I	0	04	00	0,92
P. dei Gemignani	15	20	—	Seminativo	V	9	44	60	566,76
Id.	15	21	—	Pascolo	II	7	36	50	206,22
P. Valle dei Bovi	15	22	—	Id.	I	0	15	80	8,69
Id.	15	23	—	Id.	I	0	14	90	8,20
Id.	15	24	—	Pascolo arborato	unica	0	05	70	1,82
Fiume Era	15	25	—	Bosco alto fusto	I	0	89	40	491,70
Piano di Era	15	26	—	Seminativo arborato	I	5	61	70	3.510,63
B. Valle dei Bovi	15	27	—	Seminativo	III	0	11	10	29,97
La Finocchiaia	15	28	—	Pascolo	I	0	45	40	24,97
Id.	15	29	—	Pascolo arborato	unica	0	02	40	0,77
B. Valle dei Bovi	15	30	—	Pascolo cespugliato	I	0	70	50	16,22
La Finocchiaia	15	31	—	Seminativo	IV	17	90	60	2.596,37
Id.	15	32	—	Pascolo	I	1	33	50	73,43
Id.	15	33	—	Id.	II	0	84	20	23,58
Id.	15	34	—	Bosco ceduo	III	3	34	80	206,88
Id.	15	35	—	Pascolo cespugliato	II	2	24	30	21,31
Id.	15	36	—	Seminativo	IV	1	17	70	170,66
Id.	23	1	—	Id.	IV	11	15	90	1.618,06
Id.	23	2	—	Pascolo	II	1	35	10	37,83
Id.	23	3	—	Id.	II	2	64	70	74,12
Id.	23	4	—	Id.	II	0	86	30	24,16
Id.	23	5	—	Pascolo arborato	unica	0	12	30	3,94
Id.	23	6	—	Pascolo	III	0	39	30	1,57
B. della Spineta	23	7	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	60	1,39
Pod. Finocchiaia	23	8	—	Fabbricato rurale	—	0	60	00	—
Finocchiaia	23	9	—	Seminativo arborato	IV	0	70	80	177 —
Id.	23	10	—	Seminativo	III	0	34	50	93,15
Id.	23	11	—	Id.	IV	12	03	00	1.744,35
Id.	23	12	—	Pascolo arborato	unica	0	81	50	26,08
Id.	23	13	—	Pascolo	II	0	63	70	17,84
Id.	23	14	—	Seminativo	IV	2	63	80	382,51
B. della Spineta	23	15	—	Pascolo arborato	unica	0	09	40	3,01
Placcavera	23	16	—	Pascolo cespugliato	I	1	17	80	27,09
Id.	23	17	—	Pascolo	II	0	58	60	16,41
Id.	23	18	—	Pascolo cespugliato	I	0	86	00	19,78
Id.	23	19	—	Pascolo	III	0	56	30	2,25
Id.	23	20	—	Seminativo	IV	12	91	50	1.872,68
Id.	23	21	—	Pascolo	I	1	86	90	102,80
Id.	23	22	—	Bosco ceduo	III	5	84	60	350,76
Id.	23	23	—	Pascolo cespugliato	III	0	05	30	0,21
Id.	23	24	—	Pascolo	I	0	26	30	14,46
Id.	23	25	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	90	0,28
Id.	23	26	—	Bosco ceduo	III	0	24	10	14,46
Id.	23	27	—	Seminativo	IV	0	33	60	48,73
Id.	23	28	—	Seminativo arborato	IV	1	47	80	369,59
Id.	23	29	—	Seminativo	IV	3	38	00	490,10
Finocchiaia	33	30	—	Id.	V	3	49	60	209,76
Fiume Era	23	31	—	Pascolo	III	0	57	30	2,29
Id.	23	32	—	Bosco misto	unica	0	28	00	29,40
Placanera	23	33	—	Seminativo	V	1	04	50	62,70
Id.	23	34	—	Pascolo	III	1	08	60	4,34
Id.	23	35	—	Seminativo	V	8	74	40	524,64

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
				Segue *Partita catastale n.* 490 (N.C.)					
B. di Placanera	23	36	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	20	0,50
Id.	23	37	—	Id.	II	0	03	10	0,29
Id.	23	38	—	Pascolo	I	0	12	90	7,10
Pod. Finocchiaia	23	39	—	Fabbricato rurale	—	0	06	80	—
Placanera	23	40	—	Pascolo cespugliato	I	4	13	80	95,17
B. di Placanera	23	41	—	Pascolo	I	0	07	30	4,01
Finocchiaia	23	42	—	Bosco ceduo	III	0	08	80	5,23
Id.	23	43	—	Bosco misto	unica	2	53	50	266,18
Id.	23	44	—	Pascolo arborato	unica	0	49	00	15,68
Fiume Era	23	45	—	Pascolo	I	0	37	60	20,68
Valle Lunga	24	21	—	Pascolo cespugliato	II	1	59	20	15,13
B. di Placanera	24	23	—	Id.	II	0	20	80	1,98
Id	24	24	—	Pascolo	II	0	41	50	11,62
Vallelunga	24	25	—	Seminativo	IV	9	68	60	1.404,47
Id.	24	27	—	Id.	III	0	16	40	44,28
B. di Placanera	24	42	—	Pascolo	I	0	05	40	2,97
Piano dell'Era	24	43	—	Seminativo arborato	III	1	59	40	589,78
Pod Vallelunga	24	44	—	Fabbricato rurale con la corte n. 72	—	0	22	10	—
Piano d'Era	24	45	—	Seminativo	II	0	70	20	266,76
Fiume Era	24	47	—	Bosco misto	unica	0	24	80	26,04
Piano d'Era	24	48	—	Seminativo	II	2	43	60	925,68
Fiume Era	24	49	—	Bosco misto	unica	0	55	10	57,86
Id	24	50	—	Seminativo arborato	II	3	62	00	1.773,80
Id	24	51	—	Bosco misto	unica	0	77	60	81,48
Id.	24	66	—	Seminativo arborato	II	0	26	00	127,40
Piano d'Era	24	69	—	Id.	I	4	13	20	2.582,50
P.re di Vallelunga	24	72	—	Corte un. al n. 44	—	0	05	90	—
B. della Renaglia	36	26	—	Bosco ceduo	II	0	04	90	3,68
Piano d'Era	47	120	—	Seminativo	II	0	48	30	183,54
Id.	47	122	—	Id.	I	0	06	90	34,50
				Totale		328	67	60	68.733,36

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
				Partita catastale n. 496 (N.C.)					
B. della Renaglia	36	23	—	Bosco ceduo	II	0	13	90	10,43
Id.	36	28	—	Id.	II	0	07	00	5,25
Id.	36	30	—	Id.	II	0	06	00	4,50
Piano d'Era	47	1	—	Bosco misto	unica	0	06	70	7,03
Id.	47	2	—	Id.	unica	0	10	60	11,13
Id.	47	3	—	Bosco alto fusto	III	0	03	40	1,70
Id.	47	4	—	Bosco misto	unica	0	07	40	7,77
Id.	47	5	—	Id.	unica	1	01	10	106,16
Id.	47	6	—	Seminativo	II	0	61	00	231,80
Id.	47	7	—	Bosco misto	unica	0	16	80	17,64
Id.	47	8	—	Seminativo	II	0	17	70	67,26
Id.	47	9	—	Bosco misto	unica	0	18	30	19,21
Id.	47	10	—	Seminativo	II	0	03	00	11,40
Id.	47	11	—	Bosco alto fusto	II	0	22	40	29,12
Id.	47	12	—	Bosco misto	unica	0	65	10	68,36
Id.	47	13	—	Seminativo	II	0	37	00	140,60
Id.	47	14	—	Id.	I	1	05	30	526,50
Lupaia	47	15	—	Id.	II	0	14	10	53,58
Id.	47	16	—	Seminativo arborato	I	2	31	80	1.448,75
Id.	47	17	—	Id.	I	0	70	00	437,50
Id.	47	18	—	Seminativo	II	2	87	00	1.090,60
Lo Sburleo	47	19	—	Seminativo arborato	II	6	42	90	3.150,21

Segue *Partita catastale n.* 496 (N.C.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Lupaia	47	20	—	Seminativo arborato	II	9	83	10	4.817,19
Id.	47	21	—	Seminativo	IV	3	78	40	548,68
Id.	47	22	—	Id.	IV	0	40	60	58,87
Id.	47	23	—	Bosco ceduo	I	9	64	60	964,60
Id.	47	24	—	Seminativo	IV	0	18	30	26,53
Id.	47	25	—	Seminativo arborato	V	1	07	00	139,10
Id.	47	26	—	Seminativo	IV	0	70	10	101,65
Fiorli	47	27	—	Seminativo arborato	IV	1	09	60	274 —
Id.	47	28	—	Seminativo	IV	0	13	90	20,16
Lo Sburleo	47	29	—	Bosco misto	unica	0	06	70	7,03
Id.	47	30	—	Seminativo arborato	II	0	08	40	41,16
Id.	47	31	—	Fabbricato rurale	—	0	51	20	—
Id.	47	32	—	Seminativo	I	1	22	80	614 —
Id.	47	33	—	Id.	IV	2	54	80	369,46
Id.	47	34	—	Bosco ceduo	I	16	13	90	1.613,90
Id.	47	35	—	Seminativo	IV	1	55	70	225,76
L'Alpino	47	36	—	Bosco alto fusto	II	0	23	60	30,68
Poggi Lamo	47	37	—	Seminativo arborato	II	0	93	10	456,19
Id.	47	38	—	Bosco misto	unica	0	22	50	23,63
Id.	47	39	—	Bosco ceduo	II	0	39	80	29,85
Id.	47	40	—	Seminativo arborato	III	0	89	30	330,41
Id.	47	41	—	Bosco ceduo	II	0	20	40	15,30
Id.	47	42	—	Seminativo	IV	2	91	30	422,38
Id.	47	43	—	Bosco ceduo	I	1	45	50	145,50
Fiorli	47	44	—	Seminativo	IV	7	69	40	1.115,63
Id.	47	45	—	Seminativo arborato	IV	0	26	40	66 —
Id.	47	46	—	Fabbricato rurale corte unita al n. 46	—	0	29	40	—
Id.	47	47	—	Fabbricato rurale con la corte n. 46.	—	0	20	40	—
Id.	47	48	—	Seminativo arborato	IV	0	10	30	25,75
San Lorenzo	47	49	—	Seminativo	IV	0	36	20	52,49
Poggi Lamo	47	50	—	Pascolo cespugliato	I	0	10	90	2,51
Id.	47	51	—	Bosco ceduo	III	1	55	70	93,42
Id.	47	52	—	Pascolo cespugliato	I	0	11	40	2,62
Id.	47	53	—	Seminativo	IV	10	44	20	1.514,09
Id.	47	54	—	Bosco ceduo	I	0	35	80	35,80
Id.	47	55	—	Id.	II	0	40	50	30,38
Id.	47	56	—	Id.	II	0	13	50	10,13
Id.	47	57	—	Pascolo arborato	unica	0	28	60	9,15
Id.	47	58	—	Uliveto	IV	0	39	50	90,85
Id.	47	59	—	Id.	III	0	33	00	128,70
Id.	47	60	—	Fabbricato rurale	—	0	45	80	—
Id.	47	61	—	Seminativo arborato	III	2	35	70	872,09
Id.	47	62	—	Bosco misto	unica	0	15	10	15,86
Id.	47	63	—	Bosco ceduo	III	0	18	30	10,98
Fiorli	47	64	—	Pascolo cespugliato	I	0	19	40	4,46
Id.	47	65	—	Uliveto	III	0	86	70	338,13
Id.	47	66	—	Bosco ceduo	III	0	03	00	1,80
Id.	47	67	—	Seminativo arborato	III	0	76	50	283,05
Id.	47	68	—	Pascolo cespugliato	I	0	16	70	3,84
Id.	47	69	—	Seminativo	IV	0	91	80	133,11
San Lorenzo	47	70	—	Pascolo	III	17	74	00	70,96
Id.	47	71	—	Bosco alto fusto	III	0	12	30	6,15
Id.	47	72	—	Pascolo	III	8	09	90	32,40
Id.	47	73	—	Id.	II	1	72	30	48,24
Id.	47	74	—	Fabbricato rurale	—	0	22	10	—
Id.	47	75	—	Bosco ceduo	III	1	66	10	99,66
Id.	47	76	—	Seminativo	V	1	12	90	67,74
Id.	47	77	—	Bosco ceduo	IV	1	72	00	70,52
Id.	47	78	—	Id.	III	1	54	90	92,94
Poggiolano	47	79	—	Pascolo arborato	unica	1	69	40	54,21
Id.	47	80	—	Pascolo	I	9	05	00	497,75
Id.	47	81	—	Bosco ceduo	II	0	15	20	11,40
Id.	47	82	—	Id.	II	6	27	20	470,40
Id.	47	83	—	Seminativo arborato	III	1	92	40	711,88
Id.	47	84	—	Bosco ceduo	II	0	14	70	11,03
Id.	47	85	—	Seminativo	V	10	01	50	600,90
Id.	47	86	—	Pascolo	III	0	63	80	2,55

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 496 (N.C.					
Poggiolano	47	87	—	Bosco ceduo	II	0	42	20	31,65
Id.	47	88	—	Pascolo	III	0	08	20	0,33
Id.	47	113	—	Bosco ceduo	II	0	11	70	8,78
Id.	47	114	—	Id.	II	0	03	90	2,93
Id.	47	115	—	Id.	II	0	09	00	6,75
Id.	47	116	—	Id.	II	0	04	70	3,53
Id.	47	117	—	Id.	II	0	26	80	20,10
Id.	47	118	—	Id.	II	1	03	80	77,85
Piano d'Era	47	119	—	Id.	III	0	38	20	22,92
Id.	47	123	—	Bosco alto fusto	II	0	21	50	27,95
Id.	47	124	—	Seminativo	I	0	21	60	108 —
Lupaia	47	125	—	Seminativo arborato	I	1	65	00	1.031,25
Id.	47	126	—	Bosco alto fusto	III	0	05	00	2,50
Id.	47	129	—	Seminativo arborato	I	7	85	20	4.907,50
Sburleo	47	132	—	Bosco alto fusto	II	0	29	20	37,96
Id	47	133	—	Frutteto	unica	0	13	10	131 —
Id.	47	134	—	Bosco ceduo	III	5	17	00	310,20
L'Alpino	47	135	—	Bosco misto	unica	0	62	40	65,52
Poggialamo	47	136	—	Seminativo	V	5	11	40	306,84
Id.	47	137	—	Pascolo arborato	unica	0	55	10	17,63
Id.	47	138	—	Pascolo	I	11	17	00	614,35
San Lorenzo	47	139	—	Seminativo	V	9	20	40	552,24
Id.	47	140	—	Pascolo cespugliato	I	1	23	90	28,50
Id	47	141	—	Pascolo	I	8	98	90	494,40
Id.	47	142	—	Pascolo arborato	unica	3	22	10	103,07
Poggialamo	47	143	—	Seminativo	III	0	31	40	84,78
Id	47	144	—	Pascolo arborato	unica	0	41	90	13,41
San Lorenzo	47	150	—	Pascolo cespugliato	II	0	98	30	9,34
Podere La Valle	48	1	—	Bosco misto	unica	0	08	10	8,51
Id.	48	2	—	Seminativo	I	0	32	10	160,50
Id.	48	3	—	Bosco misto	unica	0	18	10	19,01
Id	48	4	—	Seminativo	II	0	75	80	288,04
Id.	48	5	—	Pascolo	I	0	04	50	2,48
Id	48	7	—	Id.	I	0	01	90	1,05
Id.	48	6	—	Id.	II	0	18	30	5,12
Id.	48	8	—	Seminativo	IV	1	83	00	265,35
Id	48	9	—	Bosco ceduo	II	0	87	60	65,70
La Renaglia	48	10	—	Incolto produttivo	unica	0	07	70	1,54
Podere La Valle	48	15	—	Bosco ceduo	IV	7	64	40	313,40
Id.	48	16	—	Id.	II	0	31	30	23,48
Id.	48	17	—	Seminativo	IV	1	41	60	205,32
Id.	48	18	—	Seminativo arborato	III	0	10	40	38,48
Id.	48	19	—	Frutteto	unica	0	13	40	134 —
Id.	48	20	—	Bosco ceduo	III	0	04	70	2,82
Id.	48	21	—	Seminativo arborato	III	1	97	10	729,27
Id.	48	22	—	Bosco ceduo	II	0	15	30	11,48
Id.	48	23	—	Id.	I	3	20	60	320,60
Id.	48	24	—	Pascolo cespugliato	I	1	39	70	32,13
Id.	48	26	—	Id.	II	1	51	70	14,42
Id.	48	27	—	Bosco ceduo	IV	1	25	80	51,57
Id.	48	28	—	Id.	IV	0	12	50	5,13
Id.	48	29	—	Id.	IV	1	58	30	64,90
Id.	48	30	—	Id.	IV	0	43	40	17,79
Id.	48	31	—	Seminativo	III	0	07	60	20,52
Id.	48	32	—	Fabbricato rurale	—	0	18	20	—
Id.	48	33	—	Seminativo	IV	0	55	30	80,18
Id.	48	34	—	Id.	IV	0	20	30	29,43
Id.	48	35	—	Seminativo arborato	III	0	03	90	14,43
Id.	48	36	—	Pascolo cespugliato	II	0	02	50	0,24
Id.	48	37	—	Bosco ceduo	IV	0	03	30	1,35
Id.	48	38	—	Seminativo	IV	0	30	20	43,79
Id.	48	39	—	Id.	IV	0	41	60	60,32
Id.	48	40	—	Seminativo arborato	IV	0	13	90	34,75
Id.	48	41	—	Pascolo cespugliato	I	1	58	10	36,36
Id.	48	42	—	Seminativo	IV	1	06	70	154,71
Id.	48	44	—	Pascolo	I	0	05	80	3,19
Id.	48	45	—	Seminativo arborato	III	1	06	20	392,94
La Valle	48	47	—	Uliveto	III	1	36	90	533,91
Id.	48	50	—	Bosco ceduo	IV	0	35	30	14,47

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 496 (N.C.					
La Valle	48	51	—	Seminativo	III	0	10	90	29,43
Id.	48	52	—	Frutteto	unica	0	18	00	180 —
Id.	48	53	—	Seminativo	III	0	04	00	10,80
Id.	48	54	—	Seminativo arborato	III	0	16	80	62,16
Id.	48	55	—	Uliveto	II	0	41	00	225,50
Id.	48	57	—	Pascolo	II	0	08	20	2,30
Id.	48	58	—	Seminativo	IV	0	46	60	67,57
Id.	48	59	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	90	0,47
Id.	48	60	—	Pascolo	II	0	09	40	2,63
Id.	48	61	—	Seminativo	IV	3	26	50	473,43
Id.	48	62	—	Bosco ceduo	II	0	54	50	40,88
Id.	48	63	—	Seminativo	V	0	56	20	33,72
Id.	48	64	—	Pascolo cespugliato	II	0	23	90	2,27
Id.	48	69	—	Pascolo	II	0	10	80	3,02
Id.	48	70	—	Id.	II	0	10	20	2,86
Id.	48	71	—	Id.	II	0	09	60	2,69
Grotte di San Lorenzo	48	72	—	Id.	I	0	07	60	4,18
Id.	48	73	—	Id.	III	0	16	90	0,68
Id.	48	74	—	Id.	III	0	88	90	3,56
Id.	48	75	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	10	0,49
Id.	48	76	—	Bosco ceduo	III	0	13	40	8,04
Id.	48	77	—	Seminativo	V	0	52	80	31,68
Id.	48	79	—	Pascolo	III	0	47	40	1,90
Id.	48	80	—	Id.	III	0	09	10	0,36
Id.	48	81	—	Seminativo	V	0	08	30	4,98
Id.	48	82	—	Pascolo	III	0	25	70	1,03
Id.	48	83	—	Id.	III	0	13	00	0,52
Id.	48	84	—	Bosco ceduo	IV	0	66	70	27,35
Id.	48	85	—	Pascolo	II	1	06	00	29,68
Id.	48	87	—	Bosco ceduo	III	0	02	70	1,62
Id.	48	88	—	Pascolo	III	0	23	20	0,93
Id.	48	89	—	Pascolo cespugliato	I	0	06	00	1,38
San Lorenzo	48	90	—	Uliveto	III	0	61	20	238,68
Id.	48	91	—	Seminativo arborato	IV	0	06	60	16,50
Id.	48	93	—	Seminativo	IV	0	27	20	39,44
Grotte di San Lorenzo	48	94	—	Id.	V	0	67	60	40,56
Id.	48	95	—	Pascolo	III	0	08	50	0,34
Id.	48	96	—	Bosco ceduo	VI	0	54	90	22,51
Id.	48	98	—	Pascolo	II	0	82	50	23,10
Id.	48	99	—	Pascolo cespugliato	III	0	64	90	2,60
Botro Renaglia	48	100	—	Pascolo arborato	unica	0	04	90	1,57
Grotte di San Lorenzo	48	101	—	Pascolo cespugliato	II	0	79	30	7,54
Id.	48	102	—	Bosco ceduo	IV	0	13	40	5,49
Id.	48	103	—	Pascolo	II	0	74	10	20,75
Id.	48	104	—	Id.	III	0	02	70	0,11
Id.	48	105	—	Id.	III	0	24	50	0,98
Id.	48	106	—	Id.	III	0	19	40	0,78
Id.	48	107	—	Id.	III	0	06	80	0,27
Id.	48	108	—	Id.	II	0	50	70	14,20
Id.	48	109	—	Id.	II	0	58	40	16,35
Id.	48	110	—	Id.	III	0	13	10	0,52
Id.	48	111	—	Id.	II	0	74	50	20,86
Id.	48	112	—	Id.	III	0	08	90	0,36
Id.	48	113	—	Id.	III	0	07	20	0,29
Id.	48	114	—	Id.	III	0	32	30	1,29
Id.	48	115	—	Id.	III	0	28	80	1,15
Id.	48	116	—	Seminativo	V	0	26	70	16,02
Id.	48	117	—	Pascolo	III	0	21	90	0,88
Id.	48	118	—	Pascolo cespugliato	II	0	08	50	0,81
Id.	48	119	—	Pascolo	III	0	29	00	1,16
Id.	48	120	—	Pascolo cespugliato	II	0	53	20	5,05
Id.	48	121	—	Id.	II	0	64	30	6,11
Id.	48	124	—	Pascolo	I	0	12	20	6,71
Id.	48	125	—	Seminativo	IV	0	86	80	125,86
Id.	48	126	—	Id.	V	1	00	60	60,36
Serraspina	68	34	—	Id.	V	1	43	50	86,10
Id.	68	35	—	Pascolo	III	2	19	50	8,78
Id.	68	36	—	Seminativo	III	1	80	60	487,62
Id.	68	37	—	Pascolo	III	0	03	20	0,13

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				Segue *Partita catastale n.* 490 (N.C.)					
Serraspina	68	38	—	Pascolo	II	0	08	50	2,38
Id.	68	39	—	Seminativo	V	1	15	40	69,24
Id.	68	40	—	Pascolo	III	4	88	90	19,56
I Ruzzo	68	43	—	Seminativo	IV	1	50	00	217,50
Serraspina	68	53	—	Id.	IV	0	01	50	2,18
I Ruzzo	68	54	—	Pascolo	III	0	46	60	1,86
Id.	68	55	—	Id.	III	0	42	10	1,68
Id.	68	56	—	Seminativo	V	2	69	90	161,94
Casa al Testo	69	32	—	Pascolo	II	0	23	50	6,58
Id.	69	33	—	Id.	II	0	28	50	7,98
I Ruzzo	79	1	—	Seminativo	IV	3	64	10	527,95
Id.	79	2	—	Bosco ceduo	IV	0	03	40	1,39
					Totale	304	84	10	43.196,24

NB. — L'elenco particellare di espropriazione di cui sopra è stato compilato in base alle risultanze della deliberazione della Commissione censuaria centrale n. 2319 del 5 settembre 1951.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, situato ad est di Spedaletto, nelle località Magiona, Finocchiaia, Placcavera e Fiorli, confina:

Nord: con il limite della stessa proprietà, coincidente con i botri della Magiona e del Pianfondo;
Est: con il limite della proprietà, coincidente in parte con il fiume Era e con il botro della Renaglia;
Sud: con il limite della proprietà;
Ovest: con il botro dell'Arpino ed il fiume Era, coincidenti con il limite del comune Volterra-Laiatico.

2° Accorpamento, situato a sud di Spedaletto ed adiacente alla strade vicinali di Serra-Spina e dell'Arpino, è rappresentato al nuovo catasto dalle particelle 38, 39, 40, 43, 53, 54, 55, 56, foglio 68 e 32, 33, foglio 69.

Situati a sud di questo, ed adiacenti al botro dei Ruzzi, esistono altri due piccoli corpi di esproprio rappresentati dalle particelle catastali nn. 34, 35, 36, 37 del foglio 68 e nn. 1 e 2 del foglio 79.

L'indennità di espropriazione è di L. 17.027.704,20 (diciassettemilioniventisettemilasettecentoquattro e centesimi 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie ettari	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita catastale n. 490 (N.C.)	328.67.60	68.733,36	17.027.704,20
Partita catastale n. 496 (N.C.)	304.84.10	43,196,24	
In complesso	633.51.70	111.929,60	17.027.704,20

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 luglio 1952, n. 1190.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Del Gallo di Roccagiovine Luciana-Napoleone fu Luciano, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Gallo di Roccagiovine Luciana-Napoleone fu Luciano, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Gallo di Raccagiovine Luciana-Napoleone fu Luciano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 108.71.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 99. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Del Gallo di Roccagiovine Luciana-Napoleone fu Luciano, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 71229 (V.C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
Casal di Galeria	99	51	—	Bosco ceduo	1	70	21,96
Id.	99	31	—	Pascolo	6	10	146,03
Id.	99	32	—	Id.	1	63	68,13
Id.	99	33	—	Prato	48	33	3.122,12
Id.	99	34	—	Pascolo	4	83	201,89
Id.	99	35 (p)	—	Id.	136	93	3.278,02
Id.	99	35	1 (p)	Id.	125	80	3.011,65
Id.	99	52	—	Prato	15	31	989,03
Id.	99	53	—	Id.	4	57	295,22
Id.	99	54	—	Pascolo	4	66	194,79
Id.	99	47	—	Prato	120	37	14.636,99
Id.	99	47	1	Id.	32	00	3.040 —
Id.	99	47	2	Id.	27	00	2.565 —
Id.	99	47	3	Id.	17	00	1.615 —
Id.	99	48	—	Pascolo	26	03	623,16
Id.	99	50	—	Prato	34	70	2.241,62
Id.	99	29	—	Id.	12	16	785,54
Id.	99	30	—	Id.	177	46	21.579,14
Id.	99	46	2 (p)	Pascolo	140	48	3.363,10
Id.	99	44 (p)	—	Bosco ceduo	2	05	16,37
Id.	99	46 (p)	—	Pascolo	148	07	3.544,92
				Totali	1.087	18	65.339,68
				Pari ad ettari 108.71.80			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Casal di Galeria », distinto al vecchio catasto alla sez. 99, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Arrone; con il limite sud-ovest delle particelle 49 e 77; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 46, 44, 46 sub. 2 e 35, le cui parti nord rimangono alla ditta; con il limite sud della particella 37; con la linea del frazionamento operato sulla particella 35 sub. 1 la cui parte nord rimane alla ditta; con parte del limite sud della particella 36;

Est: con la strada che porta a Santa Maria di Galeria; con il limite di proprietà coincidente con il fosso dell'Arroncino;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Arrone;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente, per un breve tratto, con il fiume Arrone.

L'indennità di espropriazione è di L. 25.905.951,40 (venticinquemilioninovecentocinquemilanovecentocinquantuno e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1191.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di De Vecchi di Val Cismon Cesare-Maria fu Luigi, in comune di Vetralla (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Vecchi Di Val Cismon Cesare-Maria fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Vetralla (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2376, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Vecchi di Val Cismon Cesare-Maria fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Vetralla (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 429.00.65.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 98. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Vecchi di Val Cismon Cesare-Maria fu Luigi, in comune di Vetralla (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 5076 (V.C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Acqua Alta	VII	1	—	Bosco ceduo	—	3	14	50	192,46
Id.	VII	2	—	Id.	—	3	38	00	206,86
Id.	VII	3	—	Seminativo	—	1	09	00	176,58
Id.	VII	4	—	Id.	—	0	14	20	15,84
Id.	VII	5	—	Bosco ceduo	—	1	19	60	73,19
Id.	VII	6	—	Seminativo	—	5	2	00	813,24
Id.	VII	7	—	Bosco ceduo	—	1	63	00	99,76
Id.	VII	8	—	Id.	—	1	53	00	93,64
Grotte dell'Ospedale	VII	11	—	Id.	—	3	14	00	192,17
Id.	VII	12	—	Seminativo	—	1	79	00	289,98
Id.	VII	13	—	Id.	—	5	74	00	640,58
Id.	VII	14	—	Bosco ceduo	—	1	97	50	120,85
Id.	VII	15	—	Seminativo	—	4	29	00	478,76
Pisanello	VII	29	—	Id.	—	0	48	00	77,76
Cicignano	VII	30	1 (p)	Id.	—	76	22	15	8.506,33
Id.	VII	30	2 (p)	Id.	—	14	72	00	1.642,75
Id.	VII	30	3	Id.	—	20	19	00	2.253,20
Id.	VII	30	4	Id.	—	145	01	00	16.183,12
Id.	VII	30	5	Id.	—	52	43	40	5.851,62
Id.	VII	31(p)	—	Pascolo	—	39	66	40	4.426,50
Poggio del Guardiano	VII	47	—	Seminativo	—	0	67	00	74,77
Id.	VII	48	—	Bosco ceduo	—	0	15	50	9,47
Grotte dell'Ospedale	VII	60	—	Seminativo	—	3	83	50	427,97
Id.	VII	61	—	Id.	—	1	90	50	212,58
Cicignano	VII	70	B (p)	Bosco ceduo	—	6	04	50	652,86
Grotte dell'Ospedale	VII	16	2	Seminativo	—	0	06	80	11,02
Id.	VII	17	2	Id.	—	0	14	10	15,73
Id.	VII	18	2	Id.	—	2	81	50	314,14
Id.	VII	62	2	Id.	—	1	14	80	128,12
Id.	VII	63	2	Id.	—	5	64	70	630,22
Acqua Alta	VII	10	—	Id.	—	15	93	00	1.777,79
Id.	VII	57	—	Id.	—	2	60	00	290,16
Id.	VII	58	—	Id.	—	4	00	00	446,40
Id.	VII	59	—	Id.	—	1	26	00	140,62
					Totali	429	00	65	47.467,04

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2376 in data 20 dicembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 429.00.65 e ad un reddito dominicale di L 60.043,11 (sessantamilaquarantatre e cent. 11).

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Cinelli », distinto al vecchio catasto alla sez. VII, confina:

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente, per la maggior parte, con i fossi dell'Acqua Alta e Conichi;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con la strada che conduce a Civitavecchia coincidente, in alcuni tratti, con il limite di proprietà; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 70/B, 31 e 30/2. le cui parti ovest rimangono alla ditta; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 30/1, la cui parte ovest rimane alla ditta; con il limite nord della particella 46;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con il fosso delle Pile e con la strada Dogana.

L'indennità di espropriazione è di L. 19.263.704 (dicianovemilioniduecentosessantatremilasettecentoquattro) vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1192.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Lepri Luigi fu Giovanni, in comune di Tolfa (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lepri Luigi fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Tolfa (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Lepri Luigi fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tolfa (provincia di Roma), per una superficie di ettari 262.75.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952

Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 96. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lepri Luigi fu Giovanni, in comune di Tolfa (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 2001 (V.C.)			
Grottino	XV	21	1	Pascolo	71	00	971,28
Id.	XV	21	3	Id.	69	70	953,50
Spinolanoso	XV	22	1	Seminativo	193	20	1.982,23
Id.	XV	22	2	Id.	211	20	2.166,91
Scialimate	XV	23	1	Pascolo	323	61	4.427 —
Id.	XV	23	4	Id.	122	60	1.677,17
Pratolento	XV	24	—	Bosco ceduo	0	31	1,52
Scialimate	XV	81	—	Pascolo	38	00	187,72
Prataccio	XVI	9	1	Prato	38	90	2.660,76
Ferrone	XVI	10	—	Bosco ceduo	9	45	46,70

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2001 (V.C.)			
Ferrone	XVI	11	—	Prato	4	95	338,58
Id.	XVI	12	—	Bosco ceduo	33	50	165,49
Capanna murata	XVI	13	1	Prato	26	40	1.153,68
Ferrone	XVI	17	—	Seminativo art. 106	133	95	661,69
Id.	XVI	18	—	Pascolo	50	80	694,94
Poggio	XVI	19	1	Seminativo	50	10	514,03
Id.	XVI	19	2	Id.	61	60	632,02
Id.	XVI	20	1	Bosco ceduo	63	60	314,18
Id.	XVI	20	2	Id.	84	30	1.890,01
Id.	XVI	20	3	Id.	35	80	802,64
Id.	XVI	21	—	Id.	5	50	27,17
Id.	XVI	22	—	Id.	157	80	779,53
Id.	XVI	23	—	Id.	33	10	427,65
Solfaratello	XVI	28	—	Prato	9	55	653,22
Poggio Paoluccio	XVI	41	—	Pascolo	6	15	147,21
Ferrone	XVI	42	—	Id.	102	05	504,11
Id.	XVI	50 (p)	—	Bosco ceduo	118	62	1.532,60
Id.	XVI	51 (p)	—	Id.	25	00	323 —
Grottino	XV	21	2 resto	Pascolo	73	86	1.768,22
Spinolanoso	XV	22	3-A	Seminativo	32	92	337,74
Id.	XV	22	4-A	Id.	96	04	985,34
Scialimate	XV	23	2-A	Pascolo	4	18	57,19
Id.	XV	23	3-A	Id.	54	52	745,83
Ferrone	XV	30	resto	Id.	252	70	1.248,34
Poggio	XVI	19	3	Seminativo	32	60	334,48
				Totali	2.627	56	32.113,68
				Pari ad Ha. 262.75.60			

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Spinolanoso », « Grottino » e « Scialimate », confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente, per un tratto, con il fosso Chiarone;
Sud ed *ovest*: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Mignone.

2° Accorpamento in località « Ferrone », « Poggio », « Capanna Murata » e « Prataccio », confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente, per un tratto, con il fosso Arrone;
Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Lenta;
Sud: con i limiti nord della particella 8; nord-est della particella 9 sub. 2 (entrambe della Sez. XVI); con un breve tratto del limite est della particella 50 (Sez. XVI); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 50 51 (entrambe della Sez. XVI), le cui parti sud rimangono alla ditta; con i limiti nord delle particelle 13 sub. 2, 15, 16 sub. 1; con i limiti nord e nord-ovest della particella 16/3 (tutte della Sez. XVI);
Sud-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 11.045.715,95 (undicimilioniquarantacinquemilasettecentoquindici e centesimi 95) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1193.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Locatelli Umberto e Mario fu Giovanni, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Locatelli Umberto e Mario fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dell'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste,

non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Locatelli Umberto e Mario fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 535.38.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 94. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Locatelli Umberto e Mario fu Giovanni, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 1° maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 20045 *(V.C.)*			
Quattro Casette	122	48 (p)	—	Bosco ceduo	33	90	438 —
San Giovanni	122	49 (p)	—	Prato	22	92	1.480,63
Quattro Casette	122	52 (p)	—	Pascolo	13	75	329,18
San Giovanni	122	53	—	Id.	21	45	293,44
Id.	122	54	—	Id.	26	38	360,89
Id.	122	55	—	Id.	6	05	82,76
Id.	122	56	—	Id.	9	90	135,43
Id.	122	60	—	Seminativo	7	23	173,09
Id.	122	61	—	Id.	7	08	169,48
Id.	122	62 (p)	—	Id.	172	54	4.130,57
Id.	122	62	2	Id.	346	00	8.283,24
Id.	122	90	—	Bosco ceduo	36	87	476,37
Id.	122	91	—	Seminativo	15	60	373,46
Id.	122	92	—	Bosco ceduo	3	81	49,21
Tagliatella	122	95	—	Seminativo	184	52	4.417,42
San Giovanni	122	96	—	Pascolo	11	52	157,59
Id.	122	97	—	Id.	20	78	284,28
Id.	122	98	—	Bosco ceduo	3	47	44,84
Id.	122	99	—	Id.	2	83	36,56
Id.	122	100	—	Seminativo	14	75	353,10
Id.	122	101	—	Pascolo	5	65	77,29
Id.	122	102	—	Id.	27	21	372,25
Id.	122	103	—	Id.	4	26	58,29
Id.	122	104	—	Seminativo	162	57	3.892,15
Id.	122	105	—	Pascolo	36	89	504,64
Id.	122	106	—	Id.	4	79	114,68

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 20045 (V.C.)			
San Giovanni	122	107	—	Bosco ceduo	22	47	290,32
Id.	122	108	—	Pascolo	2	66	36,40
Id.	122	109	—	Id.	5	20	71,14
Id.	122	112	—	Id.	1	59	21,74
Id.	122	113	—	Bosco ceduo	22	46	290,17
Id.	122	114	—	Pascolo	34	71	474,85
Id.	122	116	—	Seminativo	16	53	690,95
Id.	122	117	—	Id.	10	91	456,04
Id.	122	118	—	Bosco ceduo	206	94	1.651,37
Id.	122	119	—	Pascolo	11	43	273,64
Id.	122	120	—	Id.	25	22	345 —
Quarto del Casale	122	121	—	Bosco ceduo	58	06	463,33
Id.	122	122	—	Pascolo	14	23	194,67
Id.	122	123	—	Bosco ceduo	30	45	393,41
Id.	122	124	—	Pascolo	14	23	194,67
Id.	122	125	—	Id.	12	81	306,66
Id.	122	126 (p)	—	Seminativo	995	36	23.828,98
Id.	122	126		Id.	981	80	23.504,29
Id.	122	127	—	Casa rurale	0	24	—
Id.	122	139	—	Pascolo	5	52	75,51
Id.	122	141	—	Id.	1	52	20,79
Id.	122	142	—	Seminativo	13	45	562,21
Id.	122	144	—	Id.	6	35	265,43
Quarto della Caduta	122	169	—	Id.	7	81	186,96
Id.	122	172	—	Bosco ceduo	18	42	146,98
Id.	122	173	—	Pascolo	1	66	22,72
Quarto del Casale	122	175	—	Id.	56	58	1.354,51
Tagliatella	122	176	—	Bosco ceduo	4	43	35,34
Id.	122	177	—	Seminativo	509	30	12.192,64
Id.	122	178	—	Id.	67	27	1.610,44
Id.	122	179	—	Id.	229	63	5.497,35
Id.	122	180	—	Pascolo	5	77	78,92
Id.	122	181	—	Prato	3	25	209,95
Id.	122	182	—	Pascolo	19	77	473,29
Id.	122	183	—	Prato	185	98	7.773,96
Id.	122	184	—	Casa rurale	0	41	—
Id.	122	185	—	Pascolo	3	21	43,93
Id.	122	186	—	Id.	6	29	86,03
Id.	122	187	—	Seminativo	0	90	21,55
San Giovanni	122	208	—	Pascolo	22	30	305,06
Id.	122	214	—	Sterile	22	40	0,84
Id.	122	215	—	Id.	13	44	0,49
Id.	122	217	—	Id.	3	90	0,15
Quarto del Casale	122	224	—	Bosco ceduo	2	64	34,12
Id.	122	227	—	Id.	6	18	49,32
Id.	122	228	—	Id.	1	85	14,74
Tagliatella	122	236	—	Id.	52	64	420,05
Quattro Casette	122	240	—	Seminativo	336	81	8.063,22
Id.	122	241	—	Id.	0	92	22,04
Quarto del Casale	122	143	—	Pascolo	3	15	75,43
Id.	122	174	—	Id.	70	03	1.676,52
				Totali	5.353	80	121.896,96
				Pari ad Ha. 535.38.00			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito dal seguente accorpamento sito nelle località « San Giovanni », « Quarto del Casale », « Tagliatella », « Quattro Casette », e distinto al vecchio catasto alla Sez. 122, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale di Cornazzano;

Est: con il limite di proprietà coincidente, per un lungo tratto, con il rio Palidoro;

Sud: con il limite nord delle particelle 223 e 46; con la linea del frazionamento operato sulla particella 126 la cui porzione sud fa parte dei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite est della particella 48 e con la linea del frazionamento operato sulle particelle 48, 52 e 49, le cui porzioni sud fanno parte dei terreni costituenti il terzo residuo; con il limite nord della particella 50;

Ovest: con il fosso di Tor Pascolaro; con la linea del frazionamento operato sulla particella 62 la cui parte ovest rimane alla ditta e con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 50.079.890,25 (cinquantamilionisettantanovemilaottocentonovanta e centesimi 25) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1194.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Macchi di Cellere Francesco fu Carlo, in comune di Marta (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Macchi di Cellere Francesco fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Marta (provincia di Viterbo);

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Macchi di Cellere Francesco fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Marta (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 7.49.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 93. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Macchi di Cellere Francesco fu Carlo, in comune di Marta (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1520 (V.C.)									
Sant'Antonio	II	438 p	—	Seminativo	—	3	85	93	1.250,44
Id.	II	439	—	Id.	—	0	19	40	62,86
Id.	II	440	—	Casa colonica	—	0	00	40	—
Id.	II	441	—	Seminativo alberato vitato	—	2	51	60	1.539,79
Prato Ciuco	II	663	—	Id.	—	0	91	80	561,82
				Totali		7	49	13	3.414,91

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Sant'Antonio », distinto al vecchio catasto alla Sez. II, confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada che mette a Capodimonte;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 438, la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo »;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.263.516,70 (unmilioneduecentosessantatremilacinquecentosedici e centesimi 70) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1195.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Maiani Angelo fu Francesco, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Maiani Angelo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Maiani Angelo fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 16.30.07, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 92. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Maiani Angelo fu Francesco, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1493 (N.C.)					
Poggio Grilli	250	6	—	Bosco ceduo	III	0	48	90	39,12
Id.	250	7	—	Pascolo cespugliato	II	0	04	50	1,89
Id.	250	8(p)	—	Seminativo	II	15	76	67	4.887,66
				Totali . .		16	30	07	4.928,67

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Selvello », confina:

Nord: con il torrente Asina;
Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Tatti;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale del Piano e con la linea del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 250) la cui parte sud-ovest rimane alla ditta;
Ovest: con il torrente Asina.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.679.158,05 (unmilioneseicentosettantanovemilacentocinquantotto e centesimi 5) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1196.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mazzoncini Adele fu Manlio, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mazzoncini Adele fu Manlio, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mazzoncini Adele fu Manlio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 122.19.01, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 91. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mazzoncini Adele fu Manlio, in comune di Grosseto, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catasale n. 1229 (N.C.)									
Sfociatura Parri	84	24(p)	—	Seminativo	II	18	84	04	7.159,35
Id.	84	26	—	Id.	II	54	85	40	20.844,52
Id.	84	44	—	Fabbricato rurale	—	0	57	80	—
Fossa Fabbrini	100	6	—	Seminativo	II	19	99	80	7.599,24
Fossa Parri	100	7	—	Prato	II	0	75	40	113,10
Id.	101	40	—	Id.	III	0	07	45	6,71
Sfociatura Parri	84	43	—	Fabbricato rurale	—	0	51	40	—
Id.	84	28(p)	—	Seminativo	II	26	46	32	10.056,03
Id.	84	38	—	Vigneto	I	0	11	40	85,50
				Totali		122	19	01	45.864,45

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Tenuta Poggetti Nuovi », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 28 e 24 (foglio 84) le cui parti est rimangono alla ditta; con un tratto del fosso Fabbrini e del fosso Parri;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada di Bonifica;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 15.143.204,90 (quindicimilionicentoquarantatremiladuecentoquattro e centesimi 90) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1197.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Paradisi Pier Girolamo fu Eugenio, in comune di Castelnuovo di Porto (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paradisi Pier Girolamo fu Eugenio, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paradisi Pier Girolamo fu Eugenio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma), per una superficie di ettari 9.49.12, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 90. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Paradisi Pier Girolamo fu Eugenio, in comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 306 (N.C.)					
Grotta Bagnara . . .	24	9	—	Seminativo	I	6	07	50	4.556,25
Pian Gabbino . .	24	14	—	Id.	II	3	19	60	1.757,80
Torrata	32	16(P)(p)	—	Id.	I	0	22	02	165,16
					Totali . . .	9	49	12	6.479,21

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Pian Gabbino » confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Grotta Bagnara;
Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Grotta Bagnara-Monte Flaminio;
Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Grotta Bagnara » confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale di Monte Fiore;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Grotta Bagnara;
Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località « Torrata » confinante:
Nord-ovest: con limite di proprietà;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 16 (foglio 32), la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo »;

Sud-ovest con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale Le Prata.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.618.205,24 (unmilioneseicentodiciottomiladuecentocinque e cent. 24) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1198.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Polidori Giulia fu Giovanni, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Polidori Giulia fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2377, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Polidori Giulia fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), della complessiva superficie di ettari 105.59.27.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 89. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Polidori Giulia fu Giovanni, in comune di Viterbo, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 7512 (V.C.)					
Grotta Civetta	XXIII	5	—	Pascolo	—	1	42	00	66,46
Id.	XXIII	6	—	Seminativo	—	5	44	00	607,10
Id.	XXIII	7	1	Id.	—	2	96	00	330,34
Id.	XXIII	7	2	Id.	—	4	50	00	874,89
Id.	XXIII	116	—	Id.	—	2	10	00	234,36
Id.	XIII	117	—	Id.	—	3	10	00	345,96
Id.	XXIII	118	—	Id.	—	4	46	00	497,74
Id.	XXIII	119	—	Id.	—	1	15	00	335,34
Id.	XXIII	17	1 A	Id.	—	0	79	40	231,52
Id.	XXIII	17	2 A	Id.	—	1	18	30	344,95
				Totali		27	10	70	3.868,57

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2377 in data 20 dicembre 1951 della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 27.10.70 e ad un reddito dominicale di L. 5.706,97 (cinquemilasettecentoseie cent. 97).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 11478 (V.C.)					
Grotta Bassa	XXVIII	24	—	Seminativo	—	2	47	00	275,65
Id.	XXVIII	25	—	Id.	—	1	70	00	189,72
Id.	XXVIII	26	—	Id.	—	1	73	00	193,07
Id.	XXVIII	27	—	Id.	—	0	42	00	46,88
Id.	XXVIII	28	—	Id.	—	1	51	00	168,52
Rigomero	XXVIII	29	—	Pascolo	—	2	60	00	290,16
Id.	XXVIII	30	—	Seminativo	—	0	85	50	95,40
Id.	XXVIII	31	—	Id.	—	1	28	00	142,85
Id.	XXVIII	32	—	Id.	—	2	35	00	262,26
Grotta Bassa	XXV II	83	—	Id.	—	3	10	00	345,96
Id.	XXVIII	84	—	Id.	—	1	65	00	184,14
Id.	XXVIII	85	—	Id.	—	0	61	00	68,08
Primomi	XXVII	44	2 A	Id.	—	3	50	10	680,58
Sterparelle	XXVII	100	—	Id.	—	3	62	20	404,21
Id.	XXVII	101	1	Id.	—	6	92	00	772,27
Id.	XXVII	101	2 A	Id.	—	16	65	60	1.858,82
Id.	XXVII	102	—	Id.	—	4	55	00	884,52
Id.	XXVII	103	rata	Id.	—	3	71	70	414,83

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Segue *partita catastale n.* 11478 (V.C.)					
Volpara	XXIII	134	2 (p)	Seminativo	—	2	67	52	298,55
Id.	XXIII	134	1 (p)	Id.	—	1	83	68	357,07
Id.	XXIII	128(p)	—	Id.	—	0	92	16	102,85
Id.	XXIII	133	—	Id.	—	3	60	00	401,76
Id.	XXIII	134	3	Id.	—	1	90	00	212,04
Id.	XXIII	129(p)	—	Id.	—	1	63	14	182,06
Grotta Civetta	XXIII	17	1 B	Id.	—	1	37	60	569,66
Id.	XXIII	127	—	Id.	—	0	17	00	33,05
Id.	XXIII	17	2 B	Id.	—	0	92	70	270,32
Id.	XXIII	18	—	Id.	—	0	56	00	163,30
Volpara	XXIII	20(p)	—	Id.	—	2	49	19	278,09
Grotta Civetta	XXIII	19	1 (p)	Prato da commercio	—	0	40	00	302,40
Id.	XXIII	19	2 (p)	Id.	—	0	75	48	57,06
					Totali	78	48	57	10.506,13

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopra descritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2377 in data 20 dicembre 1951 della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 78.48.57 e ad un reddito dominicale di L. 16.443,89 (sedicimilaquattrocentoquarantatre e cent. 89).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Volpara » confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale che conduce a Civitavecchia e con i fossi Rigomero e Cupo;

Est: con il limite di proprietà coincidente, per un breve tratto, con il fosso di Rigomero;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale che conduce a Civitavecchia.

2° Accorpamento in località « Volpara », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale che conduce a Civitavecchia;

Est: con il limite di proprietà; con il limite ovest della particella 200 (Sez. XXIII), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 19/1, 19/2 e 129 (tutte della Sez. XXIII), le cui parti est rimangono alla ditta; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 20 (Sez. XXIII), la cui parte est rimane alla ditta; con la linea del frazionamento operato sulla particella 128 (Sez. XXIII), la cui parte est rimane alla ditta; con il limite ovest della particella 132 (Sez. XXIII); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 134/2 e 134/1 (entrambe della Sez. XXIII), le cui parti est rimangono alla ditta; con un breve tratto del fosso Cupo; con il limite ovest delle particelle 99, 35/2 e 35/1A (tutte della Sez. XXVII);

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente, in diversi tratti, con i fossi Cupo e Delle Pasque e con la strada che conduce a Civitavecchia.

L'indennità di espropriazione è di L. 5.880.381,97 (cinquemilioniottocentottantamilatrecentottantuno e cent. 97) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire	Indennità offerta Lire
Partita n. 7512	27	10	70	3.868,57	1.541.410,65
Partita n. 11478	78	48	57	10.506,13	4.338.971,32
In complesso	105	59	27	14.374,70	5.880.381,97

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopra descritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2377 del 20 dicembre 1951 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 105.59.27 e ad un reddito dominicale di L. 22.150,86 (ventiduemilacentocinquanta e cent. 86).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1199.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rossi Luigi fu Silvio, in comune di Campagnatico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rossi Luigi fu Silvio, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto);

Visto il precedente decreto 29 novembre 1951, n. 1227;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rossi Luigi fu Silvio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), per la restante superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 105. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rossi Luigi fu Silvio, in comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 476 (N.C.)									
Sant'Antonio	72	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	16	50	9,90
Id.	72	16	—	Seminativo	III	0	44	80	107,52
Id.	72	19	—	Id.	III	0	38	80	93,12
Id.	84	1	—	Id.	II	2	86	00	886,60
Id.	84	2	—	Pascolo cespugliato	I	0	20	90	12,54
Id.	84	3	—	Seminativo	II	1	68	10	521,11
Id.	84	4	—	Pascolo cespugliato	I	0	09	30	5,58
Id.	84	6	—	Id.	I	0	03	20	1,92
Id.	84	7	—	Id.	I	0	09	60	5,76
Il Poggio	84	13	—	Id.	I	0	03	60	2,16
Id.	84	14	—	Id.	I	0	17	80	10,68
Id.	84	15	—	Seminativo	II	4	44	60	1.378,26
Id.	84	16	—	Pascolo cespugliato	I	0	06	60	3,96
Id.	84	17	—	Id.	I	0	05	60	3,36

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
				Segue *Partita catastale n.* 476 (N.C.)					
Il Poggio	84	18	—	Seminativo	II	2	92	90	907,99
Id.	84	19	—	Id.	II	0	39	90	123,69
Id.	84	20	—	Id.	II	6	88	00	2.132,80
Id.	84	21	—	Pascolo cespugliato	I	0	06	80	4,08
Id.	84	22	—	Id.	I	0	10	00	6 —
Id.	84	23	—	Seminativo	III	0	98	50	236,40
Id.	84	24	—	Id.	III	4	58	20	1.099,68
Id.	84	26	—	Pascolo cespugliato	I	0	74	70	44,82
Id.	84	27	—	Id.	I	0	22	20	13,32
Id.	84	28	—	Seminativo	III	1	03	40	248,16
Id.	84	30	—	Id.	III	3	97	10	953,04
Id.	84	31	—	Pascolo cespugliato	I	0	14	20	8,52
Id.	84	32	—	Seminativo	III	0	85	70	205,68
Id.	84	33	—	Id.	III	0	32	90	78,96
Id.	84	34	—	Id.	III	1	06	60	255,84
Id.	84	35	—	Fabbricato rurale	—	0	30	50	—
Id.	84	36	—	Seminativo	II	0	04	50	13,95
Id.	84	5	—	Id.	III	5	81	40	1.395,36
Id.	84	38	—	Uliveto	II	2	93	50	1.907,75
Id.	84	25	—	Seminativo	III	7	52	70	1.806,48
Id.	84	37	—	Id.	III	5	76	50	1.383,60
Sant'Antonio	82	14	—	Pascolo cespugliato	I	0	11	20	6,72
Id.	82	15	—	Seminativo	II	0	93	40	289,54
Podere Olivastra	83	1	—	Id.	II	0	23	70	73,47
Id.	83	2	—	Pascolo cespugliato	I	0	29	20	17,52
Id.	83	3	—	Seminativo	II	10	95	30	3.395,43
Id.	83	4	—	Pascolo cespugliato	I	0	10	70	6,42
Id.	83	5	—	Seminativo	III	2	51	00	602,40
Id.	83	12	—	Pascolo cespugliato	I	0	44	50	26,70
Id.	83	13	—	Fabbricato rurale	—	0	36	60	—
Id.	83	15	—	Pascolo cespugliato	I	0	37	40	22,44
I Conventi	83	17	—	Seminativo	III	1	12	70	270,48
Id.	83	18	—	Id.	III	0	13	40	32,16
Id.	83	19	—	Id.	IV	1	96	50	304,57
Id.	83	20	—	Pascolo cespugliato	I	1	28	90	77,34
Id.	83	21	—	Seminativo	III	0	66	60	159,84
Id.	83	22	—	Id.	III	0	60	40	144,96
Id.	83	23	—	Id.	IV	0	46	10	71,46
Id.	83	24	—	Fabbricato rurale	—	0	48	40	—
Id.	83	25	—	Seminativo	II	0	03	10	9,61
Id.	83	26	—	Pascolo cespugliato	I	0	05	40	3,24
Id.	83	27	—	Seminativo	III	1	89	80	455,52
Podere Nuovo	83	30	—	Id.	III	0	45	20	108,48
Podere Ulivastra	83	7	—	Id.	III	2	27	80	546,72
Id.	83	37	—	Pascolo cespugliato	I	0	11	10	6,66
Id.	83	31	—	Id.	I	0	04	00	2,40
Id.	83	9	—	Seminativo	III	1	56	20	374,88
Id.	83	32	—	Id.	III	0	01	60	3,84
Id.	83	10	—	Pascolo cespugliato	I	0	24	30	14,58
Id.	83	33	—	Id.	I	0	05	90	3,54
Id.	83	34	—	Id.	I	0	03	40	2,04
Id.	83	35	—	Id.	I	0	02	10	1,26
Id.	83	36	—	Uliveto	II	3	27	80	2.130,70
Il Convento	83	29	—	Seminativo	III	0	81	30	195,12
Podere Ulivastra	83	6	—	Id.	III	10	20	10	2.448,24
Podere Convento	83	8	—	Id.	III	11	55	10	2.772,24
Podere Ulivastra	83	11	—	Id.	III	36	66	90	8.800,56
Id.	83	14	—	Id.	III	3	23	70	776,88
Podere Convento	83	16	—	Id.	III	4	65	90	1.118,16
Id.	83	28	—	Id.	III	8	81	90	2.116,56
Bengasi	90	26(p)	—	Id.	III	6	50	37	1.560,89
Tripoli	91	2	—	Id.	III	1	23	90	297,36
Id.	91	3	—	Id.	III	2	64	70	635,28
Id.	91	4	—	Id.	III	1	42	50	342 —
Id.	91	5	—	Pascolo cespugliato	I	0	12	40	7,44
Id.	91	6	—	Seminativo	II	0	03	60	11,16
Id.	91	7	—	Id.	III	0	06	60	15,84
Id.	91	8	—	Id.	III	0	92	40	221,76
Id.	91	9	—	Fabbricato rurale	—	0	19	00	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 476 (N.C.)					
Tripoli	91	10	—	Seminativo	III	0	39	10	93,84
Id.	91	11	—	Id.	III	5	06	00	1.214,40
Id.	91	12	—	Pascolo cespugliato	I	0	01	90	1,14
Id.	91	15	—	Seminativo	II	0	03	40	10,54
Id.	91	16	—	Id.	III	0	46	10	110,64
Id.	91	1	—	Id.	III	4	37	10	1.049,04
Id.	91	32	—	Uliveto	II	2	45	50	1.595,75
Id.	91	13	—	Pascolo cespugliato	I	1	62	00	97,20
Id.	91	17	—	Seminativo	III	12	01	90	2.884,56
Id.	91	18	—	Id.	III	6	29	70	1.511,28
Val di Nebbiai	13	10	—	Pascolo cespugliato	I	0	45	40	27,24
Id.	13	11	—	Seminativo	III	3	94	10	945,84
Id.	13	14	—	Seminativo arborato	II	2	34	70	434,19
Id.	13	13	—	Id.	II	5	86	00	1.084,10
Id.	13	15	—	Seminativo	IV	1	56	00	241,80
Id.	13	16	—	Seminativo arborato	II	3	61	70	669,14
Cavallini	23	7	—	Seminativo	IV	8	23	10	1.275,81
Id.	23	8	—	Pascolo arborato	unica	0	77	80	73,91
Id.	23	11	—	Seminativo	IV	6	35	30	984,71
Id.	23	12	—	Seminativo arborato	II	4	50	60	833,61
Id.	23	13	—	Uliveto	III	3	01	40	1.205,60
Id.	23	14	—	Pascolo cespugliato	II	1	83	10	64,09
Id.	23	15	—	Seminativo	IV	3	28	40	509,02
Melone	14	41	—	Id.	III	1	62	30	389,52
Id.	14	42	—	Seminativo arborato	I	1	44	90	405,72
Id.	14	35	—	Id.	I	4	93	40	1.381,52
Id.	14	27	—	Id.	II	4	62	50	855,63
Val di Nebbiai	18	6	—	Seminativo	III	2	55	00	612 —
Id.	18	12	—	Id.	III	1	82	90	438,96
Id.	18	7	—	Id.	III	0	29	40	70,56
Id.	18	9	—	Id.	III	2	31	70	556,08
Id.	18	2	—	Seminativo arborato	I	2	35	10	658,28
Id.	18	3	—	Id.	I	0	67	80	189,84
Id.	18	8	—	Fabbricato rurale	—	0	13	40	—
Id.	18	22(p)	—	Seminativo arborato	II	6	66	23	1.232,54
Il Poggio	84	29	—	Bosco ceduo	II	6	38	20	638,20
Bengasi	90	24	—	Id.	II	0	94	70	94,70
Id.	90	25	—	Id.	II	0	46	30	46,30
Tripoli	91	14	—	Id.	II	0	29	00	29 —
Val di Nebbiai	18	13	—	Id.	III	3	02	60	211,82
Id.	13	17	—	Id.	II	0	30	60	30,60
Cavallini	23	9	—	Id.	II	0	40	90	40,90
Id.	23	10	—	Id.	II	0	43	20	43,20
Val di Nebbiai	18	1	—	Id.	III	0	09	90	6,93
				Totali		300	00	00	71.202,75

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « I Conventi », « Il Poggio » e « Tripoli », confinante:

Nord: con la strada vicinale di Sant'Antonio, escluse le particelle 14, 17 e 15 (foglio 72) al di qua della strada; con limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Rigonsano;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà; con il limite est della particella 27 (foglio 90); con la linea del frazionamento operato sulla particella 26 (foglio 90) la cui parte a sud rientra nella superficie espropriata; con parte del limite nord della particella 27 (foglio 90); con il limite est della particella 23 (foglio 90), con il fosso della Doganella e con un breve tratto del fosso Rigonsano;

Ovest: con la strada vicinale di Sant'Antonio comprese le particelle 15, 32 e 31 (foglio 83) al di là della strada.

2° Accorpamento, sito nelle località « Val di Nebbiai » e « Cavallini », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con parte del limite della particella 14 (foglio 18); con la linea di frazionamento operata sulla particella 22 (foglio 18) la cui parte est rimane alla ditta e con parte del limite sud di detta particella; con un breve tratto della strada comunale di Paganico;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il fosso dei Cavallini;

Ovest: con il limite di proprietà; con parte del limite delle particelle 9 e 12 (foglio 13), 4 (foglio 18) e 34 (foglio 14); con un tratto del fosso dei Crini.

L'indennità di espropriazione è di L. 25.099.982,95 (venticinquemilioninovantanovemilanovecentottantadue e cent. 95) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1200.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sacchetti Marcello e Giulio fu Giovan Battista, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Marcello e Giulio fu Giovan Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Marcello e Giulio fu Giovan Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 410.89.17, specificamente descritti nello elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 88. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Marcello e Giulio fu Giovan Battista, in comune di Tuscania (Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 3216 (V.C.)									
Pian d'Arcione	XII	17	—	Pascolo	—	0	32	50	52,63
Id.	XII	19	—	Id.	—	2	77	00	129,64
Id.	XII	20	—	Bosco ceduo	—	25	32	00	1.549,58
Id.	XII	27	—	Pascolo	—	3	28	00	153,50
Id.	XII	28	—	Id.	—	17	43	00	815,72
Id.	XII	29	—	Bosco ceduo	—	0	95	40	58,43
Id.	XII	30	—	Id.	—	0	95	50	58,43
Id.	XII	31	—	Pascolo	—	14	65	00	685,62
Id.	XII	32	—	Bosco ceduo	—	46	95	50	2.873,63
Id.	XII	33	—	Seminativo	—	51	11	00	9.935,78
Id.	XII	33	1	Id.	—	51	59	20	10.029,49
Id.	XII	33	2	Id.	—	22	83	00	4.438,15
Id.	XII	45	—	Bosco ceduo	—	5	67	00	347 —
Id.	XII	47	—	Pascolo	—	1	77	00	82,84
Id.	XII	48	—	Id.	—	0	71	50	33,44

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Segue *Partita catastale n.* 3216 (V.C.)					
Pian d'Arcione	XII	49	—	Bosco ceduo	—	2	95	00	180,54
Id.	XII	50	—	Pascolo	—	5	09	00	238,21
Id.	XII	51	—	Id.	—	3	94	00	638,28
Id.	XII	52	—	Id.	—	8	04	00	376,27
Id.	XII	53	—	Id.	—	0	22	50	10,51
Id.	XII	54	—	Id.	—	4	86	00	227,45
Id.	XII	55	—	Bosco ceduo	—	7	15	00	437,58
Id.	XII	56	—	Pascolo	—	0	61	20	28,66
Id.	XII	57	—	Seminativo	—	9	58	00	1.862,35
Id.	XII	58	—	Bosco ceduo	—	4	45	00	272,34
Id.	XII	59	—	Id.	—	10	44	00	638,93
Id.	XII	60	—	Pascolo	—	1	50	00	70,20
Id.	XII	61	1	Seminativo	—	12	75	80	2.480,15
Id.	XII	61	2	Id.	—	6	76	70	1.315,51
Id.	XII	61	3	Id.	—	17	01	50	3.307,72
Id.	XII	62	—	Pascolo	—	3	63	00	169,88
Id.	XII	63	—	Bosco ceduo	—	2	17	00	195,30
Id.	XII	64	—	Pascolo	—	13	13	00	2.127,06
Poggio Martino	XII	65	—	Bosco ceduo	—	0	67	00	41 —
Pian d'Arcione	XII	70	—	Pascolo	—	5	21	50	244,08
Id.	XII	71	—	Id.	—	1	74	80	283,18
Id.	XII	26	1(p)	Seminativo	—	3	51	84	683,97
Id.	XII	33	3(p)	Id.	—	27	84	00	5.412,10
Id.	XII	43(p)	—	Bosco ceduo	—	11	26	73	689,56
					Totali . .	410	89	17	53.174,71

Il *territorio di cui al presente elenco costituito* da un unico accorpamento, sito in località « Pian d'Arcione », distinto al vecchio catasto alla Sez. XII, confina:

Nord: con il fosso del Fontanile; con la linea del frazionamento operato sulla particella 26/1, la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo »;

Nord-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 33/3, la cui parte est rimane alla ditta; con il limite sud-ovest della particella 44; con la linea del frazionamento operato sulla particella 43, la cui parte nord-est rimane alla ditta e con il limite ovest della particella 46;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Cazzanello;

Sud-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 20.393.082,95 (ventimilionitrecentonovantatremilaottantadue e cent. 95) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1201.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sacchetti Maria di Franco, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Maria di Franco, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Maria di Franco, re-

lativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 223.64.14, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 87. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Maria di Franco, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1743 (V.C.)					
Tenuta Santa Maria	XXVII	16	—	Pascolo	—	0	78	00	25,27
La Moletta	XXVII	17	—	Id.	—	0	58	00	18,79
Id.	XXVII	18	—	Seminativo	—	31	93	00	10.345,32
Allumiere-La Moletta	XXVII	19	—	Bosco ceduo	—	2	46	00	301,10
Allumiere-Montericcio	XXVII	20	—	Id.	—	8	22	00	1.006,13
Id.	XXVII	21	—	Id.	—	6	45	00	1.184,22
Id.	XXVII	22	—	Pascolo	—	1	88	00	304,56
Id.	XXVII	23	—	Id.	—	0	97	00	251,42
Id.	XXVII	24	—	Bosco ceduo	—	1	27	00	155,45
Id.	XXVII	25	—	Id.	—	1	24	00	151,78
Allumiere-P. Giustizia	XXVII	26	1	Seminativo	—	30	98	70	6.135,41
Id.	XXVII	26	2	Id.	—	54	05	30	17.513,17
Id.	XXVII	27	—	Bosco ceduo	—	1	04	00	127,30
Allumiere-C. Sicuro	XXVII	28 (p)	—	Seminativo	—	32	25	16	6.385,82
Id.	XXVII	29 (p)	—	Bosco ceduo	—	24	44	20	2.991,70
Id.	XXVII	30 (p)	—	Id.	—	0	84	00	102,82
Id.	XXVII	63 (p)	—	Pascolo	—	9	62	70	2.495,32
Id.	XXVII	64 (p)	—	Prato	—	14	09	08	8.623,63
Id.	XXVII	33	—	Pascolo	—	0	53	00	17,17
				Totali		223	64	14	58.136,38

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Campo Sicuro », distinto alla Sez. XXVII, confina:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente con il fiume Mignone;
Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle: 64, la cui parte est fa parte dei terreni costituenti il T. R.; 63, la cui parte est rimane alla ditta; con parte del limite nord della particella 32; con il limite ovest di detta particella; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 28, 29 e 30, le cui parti est fanno parte dei terreni costituenti il « terzo residuo »
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso detto dell'Inferneto;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Mignone.

L'indennità di espropriazione è di L. 20.445.119,65 (ventimilioniquattrocentoquarantacinquemilacentodiciannove e cent. 65) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1202.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sacchetti Oretta e Camilla di Giovanni Battista, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Oretta e Camilla di Giovanni Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Oretta e Camilla di Giovanni Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 277.64.48, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952

Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 86. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Oretta e Camilla di Giovanni Battista, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 1624 (V.C.)					
Tenuta Santa Maria	XXVII	56(p)	—	Bosco ceduo	—	93	00	00	11.383,20
Id.	XXVII	57	—	Id.	—	0	72	00	44,06
Id.	XXVII	58	—	Id.	—	0	42	50	25,99
Tenuta Santa Maria-Monticianella	XXVII	53(p)	—	Id.	—	33	66	40	4.120,47
Monticianella	XXVII	50(p)	—	Seminativo	—	6	20	80	1.229,18
Id.	XXVII	65(p)	—	Bosco ceduo	—	25	02	40	3.062,94
Tenuta Santa Maria	XXVII	59(p)	—	Id.	—	11	26	40	1.378,71
Monticianella	XXVII	9	—	Pascolo	—	0	36	00	34,99
Id.	XXVII	10	—	Seminativo	—	24	19	00	4.789,62
Fontanile	XXVII	11	—	Pascolo	—	1	12	00	108,86
Id.	XXVII	12	—	Prato	—	0	50	00	207 —
Id.	XXVII	13	—	Id.	—	1	27	00	525,78
Monticianella	XXVII	8	—	Pascolo	—	0	60	00	58,32
Id.	XXVII	49(p)	—	Seminativo	—	79	29	98	15.701,36
					Totali	277	64	48	42.670,48

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Tenuta Santa Maria », distinto al vecchio catasto alla Sez. XXVII, confinante:

Nord: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 56 e 53, le cui parti Nord rimangono alla ditta;

Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 50, 65, 59 e 56, le cui parti est rimangono alla ditta;

Sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Monticianella », distinto al vecchio catasto alla Sez. XXVII, confinante:

Nord: con parte del limite est della particella 59; con il limite sud della particella 5; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 49, la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 49, la cui parte nord-est rimane alla ditta e la parte sud-est è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo »;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada che conduce a Tarquinia;

Ovest: con il limite di proprietà e con parte del limite est della particella 59.

L'indennità di espropriazione è di L. 13.838.323,85 (tredicimilioniottocentotrentottomilatrecentoventitre e cent. 85) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1203.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima « Tenuta Carcarello », con sede in Civitavecchia, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima « Tenuta Carcarello », con sede in Civitavecchia, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 18 ottobre 1951, n. 2347, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti della Società anonima « Tenuta Carcarello », con sede in Civitavecchia, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 88.58.57.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 85. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società anonima « Tenuta Carcarello », in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale nn. 1260/1626 (V.C.)					
Olivastro	XIII	109	R	Seminativo	—	11	43	90	905,94
Carcarello	XIII	95	R/Ri1(p)	Id.	—	14	60	10	2.890,98
Olivastro	XIII	102	—	Id.	—	1	67	30	331,24
Carcarello	XIII	43	B	Id.	—	2	01	50	398,99
Id.	XIII	3	1 B2 (p)	Id.	—	13	55	09	2.683,08
Id.	XIII	42	C 2 B(p)	Id.	—	45	30	68	8.970,75
					Totali	88	58	57	16.180,98

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2347 in data 18 ottobre 1951 della Commissione censuaria centrale ad ettari 88.58.57 e ad un reddito dominicale di L. 30.409,18 (trentamilaquattrocentonove e cent. 18).

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Carcarello », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 95 (Sez. XIII), la cui parte sud rimane alla ditta; con un tratto della ferrovia Roma-Pisa; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 3/1-B-2 e 42/C-2-B le cui parti sud sono comprese nei territori costituenti il « terzo residuo »;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada di bonifica del Consorzio per la Maremma etrusca.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.414.138,05 (seimilioniquattrocentoquattordicimilacentotrentotto e centesimi 5) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1204.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Tolomei Di Lippa Mario fu Baldastricca, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tolomei Di Lippa Mario fu Baldastricca, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Visti i precedenti decreti 29 novembre 1951, n. 1223, e 28 dicembre 1951, n. 1385;

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tolomei di Lippa Mario fu Baldastricca, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 170.69.43, specificamente descritti nello elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto dei Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 84. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tolomei Di Lippa Mario fu Baldastricca, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2425 (N.C.)					
Porcareccia	253	7	—	Pascolo cespugliato	II	0	08	20	3,44
Pian di Bandinella	270	5	—	Id.	II	0	17	20	7,22
Id.	270	3	—	Seminativo	I	38	91	60	14.788,08
Id.	270	6	—	Pascolo cespugliato	II	0	30	00	12,60
Terzeria Paludetti	271	2	—	Seminativo	II	33	58	60	10.411,66
Id.	271	1	—	Id.	I	63	13	40	23.990,92
Porcareccia	253	8 (p)	—	Id.	II	34	50	43	10.696,35
				Totali		170	69	43	59.910,27

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Tenuta Pescaia » confina:

Nord: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 253) la cui parte nord ricade nei terreni già espropriati; con parte del limite ovest della particella 1 (foglio 254) e con la strada comunale dell'Ingegnere;
Est: con la Fossa Nuova;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il fosso della Bandinella.

L'indennità di espropriazione è di L. 19.982.748,50 (diciannovemilioninovecentottantaduemilasettecentoquarantotto e cent. 50) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1205.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vezzani Giulio fu Fermo, in comune di Santa Luce Orciano (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vezzani Giulio fu Fermo, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vezzani Giulio fu Fermo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 111.72.66, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1952
Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 84. — CARLOMAGNO

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vezzani Giulio fu Fermo, in comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 962 (N.C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Fondo della Cascina	16	191	—	Seminativo	III	0	38	40	96 —
Id.	16	192	—	Id.	IV	0	72	10	108,15
Id.	16	194	—	Vigneto	II	0	35	60	231,40
Id.	16	197	—	Seminativo	IV	2	22	50	333,75
Id.	16	198	—	Id.	IV	0	69	90	104,85
Id.	16	199	—	Id.	IV	2	47	60	371,40
Gli Stabbiatelli	16	200(p)	—	Id.	III	2	26	36	565,89
Id.	16	201	—	Vigneto	II	0	12	20	79,30
Id.	16	203	—	Seminativo	IV	3	04	50	456,75
Id.	16	204	—	Id.	IV	1	08	80	163,20
Id.	16	205	—	Fabbricato rurale	—	0	10	80	—
Id.	16	206	—	Pascolo	I	0	10	10	7,58
Id.	16	207	—	Seminativo	IV	0	87	80	131,70
Id.	16	209	—	Id.	IV	0	30	20	45,30
Id.	24	22	—	Id.	IV	1	03	50	155,25
La Ferrovia	24	35	—	Canneto	I	0	09	20	36,80
Id.	24	37	—	Id.	I	0	10	50	42 —
Id.	24	38	—	Seminativo	III	0	44	60	111,50
Barbalunga	24	39	—	Id.	IV	3	50	60	525,90
Id.	24	40	—	Fabbricato rurale	—	0	16	10	—
Id.	24	41	—	Seminativo	IV	5	17	40	776,10
Id.	24	44	—	Seminativo arborato	III	0	62	80	263,76
Id.	24	45	—	Seminativo	III	1	24	20	310,50
Id.	24	50	—	Id.	V	5	13	90	436,82
					Totali	32	29	66	5.353,90

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito Dominicale Lire
				Partita catastale n. 947 (N.C.)					
Fondo della Cascina	16	193	—	Seminativo	IV	0	80	30	120,45
Id.	16	195	—	Id.	IV	0	94	10	141,15
Id.	16	196	—	Id.	IV	0	43	50	65,25
Barbalunga	24	46	—	Id.	III	1	73	50	433,75
Id.	24	49	—	Id.	IV	1	20	30	180,45
Id.	25	3	—	Id.	IV	3	34	50	501,75
L'Aioncina	25	6	—	Id.	IV	1	51	70	227,55
Barbalunga	25	7	—	Id.	IV	5	06	70	760,05
L'Aione	25	12	—	Fabbricato rurale	—	0	38	70	—
Id.	25	13	—	Prato	II	0	32	90	69,09
Id.	25	15	—	Seminativo arborato	III	8	49	30	3.567,06
Id.	25	16	—	Seminativo	IV	4	43	80	665,70
Le Prata	25	25	—	Id.	IV	19	80	60	2.970,90
L'Aione	25	27	—	Prato	II	0	07	30	15,33
Barbalunga	25	43	—	Fabbricato rurale	—	0	04	00	—
Le Prata	36	8	—	Seminativo	IV	8	69	70	1.304,55
Gli Stabbiatelli	24	23	—	Id.	IV	12	99	20	1.948,80
Querciafuria	24	29	—	Id.	IV	0	11	50	17,25
Barbalunga	25	2	a	Id.	III	2	31	90	579,75
L'Aione	25	11	a	Id.	V	1	29	20	109,82
L'Aioncino	25	23	—	Id.	III	3	29	60	824 —
Fondo del Casone	15	110	—	Id.	IV	1	37	20	205,80
Id.	15	111	—	Id.	IV	0	73	50	110,25
				Totali		79	43	00	14.818,70

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento il località «Podere Stabbiatelli», confinante:
Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 200 (foglio 16), la cui parte nord rimane alla ditta;
Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada Stabbiatelli;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest con il limite di proprietà coincidente con la strada della Casina.

2° Accorpamento in località «Podere Le Casine», confinante:
Nord con il limite di proprietà;
Est con il limite di proprietà coincidente, per la maggior parte, con le strade vicinali della Spiaggia e Stabbiatelli;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località «Barbalunga», confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con il botro di Barbalunga;
Est con il limite di proprietà coincidente, per un tratto, con la strada del Bagnolino;
Sud-est: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente, per la maggior parte, con la ferrovia Pisa-Volterra.

4° Accorpamento in località «Le Prata a Serrone», confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud con il limite di proprietà coincidente con la strada del Bagnolo;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente, in un breve tratto, col botro delle Prata.
Dall'accorpamento descritto è esclusa la particella 24 (foglio 25), non di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.743.542,40 (tremilionisettecentoquarantatremilacinquecentoquarantadue e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire	Indennità offerta Lire
Partita n. 962 (N.C.)	32	29	66	5.353,90	617.583,20
Partita n. 947 (N.C.)	79	43	00	14.818,70	3.125.959,20
In complesso	111	72	66	20.172,60	3.743.542,40

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9100923) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.